

Edizione provvisoria

XIV legislatura

A.S. 3613-B:

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"

nota di lettura

Dicembre 2005

n. 175



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

*Hanno collaborato le Dott.sse Angela
Calabrese, Daniela Reale e Paola
Soccorso nell'ambito di uno stage di studio
presso il Servizio Bilancio del Senato*

INDICE

Premessa	pag.	1
Comma 5	pag.	1
Commi 7 e 8	pag.	2
Comma 12	pag.	4
Comma 15	pag.	4
Comma 17	pag.	5
Comma 18	pag.	5
Comma 19	pag.	5
Comma 21	pag.	6
Commi da 22 a 26	pag.	7
Comma 41	pag.	9
Comma 42	pag.	10
Comma 46	pag.	11
Comma 51	pag.	11
Comma 60	pag.	12
Comma 62	pag.	13
Comma 64	pag.	13
Comma da 65 a 68	pag.	14
Comma 74	pag.	16
Comma 78	pag.	16
Commi da 79 a 83	pag.	17

Comma 84.....	pag. 17
Comma 85.....	pag. 18
Commi da 86 a 88.....	pag. 18
Commi da 89 a 91.....	pag. 19
Comma 92.....	pag. 20
Comma 93.....	pag. 21
Comma 98.....	pag. 21
Comma 99.....	pag. 22
Comma 100.....	pag. 22
Comma 101.....	pag. 22
Comma 103.....	pag. 23
Comma 104.....	pag. 25
Comma 105.....	pag. 25
Comma 106.....	pag. 26
Comma 107.....	pag. 27
Comma 108.....	pag. 28
Comma 109.....	pag. 28
Comma 110.....	pag. 29
Comma 111.....	pag. 30
Comma 112.....	pag. 30
Comma 113.....	pag. 30
Comma 114.....	pag. 31
Comma 116.....	pag. 32

Comma 128.....	pag. 33
Comma 130.....	pag. 34
Comma 131.....	pag. 35
Comma 132.....	pag. 37
Comma 133.....	pag. 38
Commi da 138 a 149.....	pag. 39
Comma 150.....	pag. 43
Commi 155 e 156.....	pag. 44
Commi da 157 a 160.....	pag. 44
Comma 162.....	pag. 45
Comma 164.....	pag. 46
Comma 165.....	pag. 46
Comma da 166 a 170.....	pag. 47
Comma 171.....	pag. 48
Comma 172.....	pag. 49
Comma 173.....	pag. 49
Comma 174.....	pag. 49
Comma 175.....	pag. 50
Commi 183 e 184.....	pag. 51
Comma 188.....	pag. 52
Comma 197.....	pag. 52
Comma 199.....	pag. 53

Commi 216 e 217	pag. 53
Comma 218.....	pag. 54
Comma 224.....	pag. 55
Comma 225.....	pag. 56
Comma 226.....	pag. 57
Commi da 231 a 233.....	pag. 57
Comma 235.....	pag. 58
Commi 254 e 255.....	pag. 59
Comma 256.....	pag. 60
Comma 258.....	pag. 60
Comma 269.....	pag. 61
Comma 270.....	pag. 62
Comma 271.....	pag. 63
Comma 273.....	pag. 63
Comma 275.....	pag. 63
Comma 276.....	pag. 64
Comma 277.....	pag. 65
Comma 279.....	pag. 66
Comma 281.....	pag. 66
Comma 299.....	pag. 67
Comma 300.....	pag. 68
Commi da 301 a 305.....	pag. 70
Comma 306.....	pag. 71

Comma 318.....	pag. 72
Commi da 319 a 324	pag. 72
Commi 325 e 522.....	pag. 73
Commi da 331 a 334	pag. 75
Comma 336.....	pag. 77
Comma 341.....	pag. 78
Comma 342.....	pag. 78
Comma 345.....	pag. 79
Comma 347.....	pag. 79
Comma 350.....	pag. 80
Comma 356.....	pag. 80
Comma 358.....	pag. 81
Comma 363.....	pag. 82
Comma 370.....	pag. 83
Comma 373.....	pag. 83
Comma 374.....	pag. 84
Comma 375.....	pag. 85
Commi 379 e 380.....	pag. 86
Comma 385.....	pag. 86
Comma 386.....	pag. 87
Comma 387.....	pag. 88
Comma 388.....	pag. 89

Comma 389.....	pag. 89
Commi 393 e 394.....	pag. 90
Comma 398.....	pag. 92
Comma 400.....	pag. 92
Comma 409.....	pag. 93
Comma 410.....	pag. 94
Comma 411.....	pag. 94
Commi da 413 a 416.....	pag. 95
Commi 421 e 422.....	pag. 96
Comma 423.....	pag. 97
Commi 424 e 425.....	pag. 99
Comma 426.....	pag. 100
Comma 428.....	pag. 101
Comma 430.....	pag. 101
Comma 431.....	pag. 102
Commi da 439 a 443.....	pag. 102
Comma 444.....	pag. 103
Commi da 445 a 448.....	pag. 104
Comma 451.....	pag. 105
Comma 452.....	pag. 105
Comma 453.....	pag. 107
Commi 466 e 467.....	pag. 107
Comma 468.....	pag. 111

Comma 477.....	pag. 112
Comma 480.....	pag. 113
Comma 481.....	pag. 114
Comma 482.....	pag. 115
Commi da 483 a 492.....	pag. 117
Comma 493.....	pag. 119
Comma 494.....	pag. 120
Commi da 495 a 498.....	pag. 121
Commi da 499 a 509 e da 510 a 520.....	pag. 125
Comma 521.....	pag. 130
Comma 523.....	pag. 131
Comma 524.....	pag. 132
Comma 541.....	pag. 134
Comma 556.....	pag. 134
Commi da 568 a 571	pag. 135
Comma 573.....	pag. 136
Comma 575.....	pag. 137
Comma 576.....	pag. 137
Comma 577.....	pag. 138
Comma 578.....	pag. 138
Comma 579.....	pag. 140
Comma 580.....	pag. 141

Comma 581	pag. 141
Comma 582	pag. 142
Commi da 583 a 593	pag. 142
Comma 594	pag. 145
Comma 595	pag. 145
Comma 596	pag. 146
Commi da 597 a 600	pag. 147

Premessa

Si premette che, dati i vincoli di cui all'articolo 104 del Regolamento del Senato, vengono esaminati solo i commi modificati nel contenuto o inseriti dall'altro ramo del Parlamento, con rilevanza finanziaria.

Comma 5

Il comma 5 è finalizzato alla riduzione del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni e destina i maggiori proventi, derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato, alla riduzione dell'aggregato in questione, conferendo i relativi introiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993.

L'eventuale diversione di una parte dei suddetti introiti resta sottoposta alla verifica preventiva della Commissione dell'Unione europea.

La RT non considera la norma in questione.

Al riguardo, si premette che il conferimento degli eventuali maggiori proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sembra coerente con il disposto di cui alla lettera e), comma 1, articolo 3, della legge n. 432 del 1993, che inserisce tra i conferimenti al Fondo il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi.

Sarebbe opportuno, comunque, che si chiarisse per l'immediato se i maggiori proventi destinati alla riduzione del debito pubblico debbano essere considerati quelli eventualmente

eccedenti rispetto alla stima contenuta nelle previsioni di bilancio, che risultano pari ad un miliardo per ciascuno degli anni del triennio in esame¹.

Commi 7 e 8

Il comma 7 stabilisce che dal 2006 le Amministrazioni dello Stato, per agevolare il perseguimento degli effetti di finanza pubblica, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa presunta da ciascuna U.P.B., con esclusione delle componenti obbligatorie e delle altre componenti di spesa non comprimibili.

Il comma 8, in relazione ai limiti di cui al comma 7, lascia impregiudicata la possibilità di variazioni compensative, già previste dalla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La RT non esamina le norme e l'allegato 7 non associa effetti.

Al riguardo, va rilevato che le disposizioni in parola si prestano ad alcune considerazioni di ordine metodologico.

Anzitutto, si osserva che l'effetto della norma è che per il 2006 il bilancio finisce con l'essere così gestito con una tecnica analoga a quella prevista per l'esercizio provvisorio, sulla base del dettato dell'articolo 81, comma 2, Cost., che notoriamente limita tale modalità di gestione al massimo a quattro mesi. Ciò induce all'interrogativo circa la misura in cui un'ordinaria attività di gestione possa essere suddivisa esattamente in dodici parti senza

¹ Nell'A.S. 3614/1-TER, "Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio triennale per il triennio 2006-2008", al capitolo 4014 "Proventi derivanti dalla privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato" compare una previsione di 1 miliardo di euro per il 2006 e A.S. 3614-*quater* "Terza Nota di variazioni", per il 2007 e 2008.

riflessi sulla necessaria flessibilità richiesta dalle svariate tipologie di spesa non obbligatoria presenti nel bilancio dello Stato. Non è casuale infatti che una tale tecnica sia prevista in relazione al solo bilancio provvisorio. Tutto ciò rileva se si pensa per esempio alla spesa in conto capitale nonché a quella per consumi intermedi, ossia ai comparti di spesa più discrezionali, anche in relazione alla tempistica di assunzione degli impegni. Per la spesa per consumi intermedi, ad esempio, si può porre l'interrogativo delle modalità con cui si possa conciliare il limite in questione con gli impegni in essere sul piano contrattuale con terzi. Per la spesa in conto capitale parimenti si può porre il problema delle modalità con cui si possa conciliare la disposizione con le peculiarità gestionali di tale spesa e con i limiti di impegnabilità di cui alla tabella F, in particolare. Né appare risolutivo, per risolvere i descritti problemi di flessibilità gestionale, il richiamo, al successivo comma 8, alla facoltà di compensare tra capitoli di un'unica U.P.B.: a parte l'inutilità del richiamo, essendo la norma già prevista a legislazione vigente, il problema è che gli eventuali problemi gestionali afferenti ad una linea di spesa possono non essere risolvibili con la semplice facoltà di attingere risorse da altre linee interne comunque ad un'unica U.P.B..

Un altro profilo che può essere oggetto di attenzione è l'impatto in termini di cassa e di indebitamento netto della P.A. quale può essere connesso alla norma, formulata con riferimento alle sola competenza finanziaria. Tale profilo può rilevare per il fatto che notoriamente il lag temporale che intercorre tra le varie fasi può essere anche molto rilevante e comunque il carattere cadenzato sulla base del criterio del mese circa l'assunzione dell'impegno può non tradursi in un analogo impatto sugli altri profili (di cassa e di competenza economica).

Comma 12

Il comma 12, esclude le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e quelli del servizio sanitario nazionale, dalle disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11, relative al contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture.

La RT non esamina la norma

Al riguardo, si fa presente che sarebbe utile una valutazione, pur tenuto conto che gli effetti finanziari delle disposizioni in esame concorrevano genericamente alla realizzazione dei risparmi ascritti al patto di stabilità interno, senza imputazioni specifiche, e che, nell'allegato 7 del disegno di legge iniziale della "finanziaria", gli effetti di risparmio erano quantificati senza prevedere valutazioni per il settore degli enti territoriali. È da presumere pertanto che l'effetto della norma rifluisca nella più ampia normativa sui limiti di crescita della spesa di cui al patto di stabilità interno.

Comma 15

Il comma, come modificato, inserisce il comparto della radiodiffusione televisiva locale nell'ambito di esclusione dalla rideterminazione degli stanziamenti e contestuale creazione di un fondo da ripartire in ciascuno stato di previsione della spesa, nel quale confluiscono i trasferimenti correnti alle imprese.

Per i profili di interesse, nulla da osservare.

Comma 17

Il comma istituisce un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro.

La RT non aggiunge elementi di valutazione.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 18

Il comma incrementa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti.

La RT non aggiunge elementi di valutazione.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 19

Il comma 19 stabilisce che il finanziamento annuale in favore delle emittenti radiotelevisive locali resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006. Tale importo corrisponde a quello iscritto nell'elenco 3 allegato alla finanziaria (A.C. 6177), ai sensi del precedente comma 15 (relativo al comparto della radiodiffusione televisiva locale) ed

espunto dal novero di cui al medesimo comma 15 nel corso dei lavori della Camera dei deputati per diventare un comma autonomo.

La RT non considera la norma.

L'allegato 7 non mostra effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, pur attesa la compensazione finanziaria tra gli importi già iscritti nell'elenco 3 allegato alla "finanziaria" e quelli introdotti dalla disposizione in esame, si rileva che l'attuale formulazione della norma sembra finanziarie solo una parte delle leggi contenute nel citato elenco 3. Sul punto appare opportuno un chiarimento.

Comma 21

Il comma prevede che in caso di scostamento rispetto alle previsioni di spesa, anche in relazione ai parametri in termini di efficacia e efficienza, il ministro può sospendere l'assunzione di impegni e la disposizione di pagamenti. Trattasi di una norma che egualmente offre l'opportunità di qualche considerazione di ordine metodologico.

Al riguardo, in primo luogo va considerato il coordinamento della disposizione con la legge cd. "taglia spese" (decreto-legge n. 194 del 2002), che prevede una norma di analoga portata, sia pure con alcune differenze, la prima delle quali è che in quest'ultimo caso la facoltà di sospensione è in capo al ministro dell'economia, mentre nel caso della norma in esame il potere è riconosciuto al singolo ministro di spesa. Un altro profilo di coordinamento sembra esservi anche per il fatto che la sospensione dell'impegno o del pagamento avviene da parte del singolo ministro su segnalazione dell'ufficio centrale del bilancio di ciascun dicastero, che dipende però non dal ministro stesso, ma dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

In secondo luogo, meriterebbe un approfondimento il riferimento a concetti come l'efficienza e l'efficacia in relazione alla singola spesa, laddove uno scostamento rispetto ai relativi criteri - in tutto o in parte - può giustificare l'attivazione del potere in questione. Sarebbe pertanto utile conoscere come tali criteri vengano già attualmente tradotti a livelli di singola spesa.

Va poi considerato l'ultimo periodo del comma, in base al quale sono possibili variazioni compensative tra capitoli del medesimo stato di previsione in riferimento a disponibilità variare in attuazione del potere in esame.

Al riguardo, va considerato che tale facoltà non risulta delimitata all'interno della singola U.P.B., come invece prevede la legge di contabilità, con il risultato che, per il 2006, ciascun ministro può effettuare variazioni compensative all'interno di tutto il proprio stato di previsione, sia pure solo una volta attivata la procedura in questione.

Infine, non sembrano esservi limiti per tali compensazioni, come ad esempio in riferimento al divieto di compensare maggiori spese correnti con mezzi di parte capitale.

Commi da 22 a 26

Il comma 22 introduce, a decorrere dal secondo bimestre 2006, un meccanismo di contenimento della spesa per beni e servizi qualora emerga un andamento della stessa che possa pregiudicare gli obiettivi del patto di stabilità e crescita. La disposizione si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esclusione degli enti territoriali e degli enti del servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni pubbliche coinvolte hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. attenendosi a dati quantitativi di beni e servizi da acquistare

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limite massimo, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. Si sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi suddetti e la responsabilità del dipendente che ha sottoscritto il contratto.

Il comma 23, con riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esclusione degli enti territoriali, stabilisce che a decorrere dal 2006 l'importo per gli acquisti annuali di immobili non può essere superiore alla spesa media sostenuta per acquisto di immobili nel precedente triennio. La disposizione non si applica per l'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

La RT non considera le norme e l'allegato 7 non associa alle disposizioni in esame impatti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che le norme di cui ai commi 22 e 23 tendono al contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi e di immobili, non vi sono osservazioni da formulare, anche non sono state fornite indicazioni per una quantificazione dei relativi effetti.

Il comma 24 prevede che i trasferimenti erariali spettanti a qualsiasi titolo agli enti territoriali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. La disposizione non si applica per l'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

La RT non considera la norma e l'allegato 7 non considera alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Nulla da osservare, trattandosi di norma intesa a contenere i trasferimenti, anche se mancano indicazioni sugli effetti quantitativi della disposizione.

Il comma 26 prevede una serie di comunicazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 al MEF e all'Agenzia del territorio relativamente agli acquisti e alle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionale o finalità abitative. L'Agenzia del territorio verifica la congruità dei valori degli immobili e segnala agli organi competenti eventuali responsabilità in caso di scostamenti rilevanti.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'attività di comunicazione da parte degli enti coinvolti e di verifica da parte dell'Agenzia del territorio sia suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in conseguenza del presumibile aggravio operativo nell'espletamento di detti compiti.

Comma 41

Il comma prevede la rideterminazione nella somma di 450 milioni di euro della quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito sportivo da restituirsi allo Stato.

La RT non ne esamina le implicazioni finanziarie.

Per i profili di quantificazione, pur considerandosi che l'Istituto in questione riveste natura di ente pubblico economico (pertanto, consolidato nel conto economico della P.A.), andrebbero comunque valutati gli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti

della rideterminazione dell'importo da restituire all'erario in termini di maggiore entrata (l'allegato 7 non esprime valutazioni al riguardo).

Comma 42

La disposizione riduce l'aliquota IVA applicata all'energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione, dall'attuale 20% al 10%, parificandola al regime dei beni e servizi dell'elenco della tabella A - parte III del D.P.R. n. 633 del 1972.

La RT stima l'effetto di minor gettito, conseguente alla suddetta diminuzione dell'aliquota, in 2 mln di euro in termini di cassa e di competenza, per gli anni 2006, 2007 e 2008. Tale quantificazione discende da una stima degli acquisti di energia elettrica da parte dei consorzi di bonifica, ottenuta moltiplicando le utenze medie di un campione di utenti per il numero di soggetti interessati.

Al riguardo, si osserva che dalla RT non è possibile acquisire riferimenti sul campione utilizzato né sulle banche dati da cui sono tratte le informazioni in base alle quali sono state costruite le quantificazioni riportate.

La stima risulta quindi difficilmente verificabile, essendo tra l'altro riferita ad una fattispecie di cui, come afferma anche la RT, non si posseggono dati aggregati.

Comma 46

La modifica intervenuta alla Camera dei deputati pone dal 2006 il limite delle entrate riassegnabili, sulla base all'ammontare delle rassegnazioni operate nel 2005, ma al netto delle entrate devolute a spese la cui iscrizione non impatta sul conto economico della pubblica amministrazione.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, premesso che l'allegato 7 al disegno di legge iniziale stimava economie di spesa corrente con diverso impatto su fabbisogno e indebitamento netto, andrebbero acquisiti elementi di chiarificazione circa la reale portata innovativa della modifica intervenuta, nonché in merito all'impatto che essa produrrebbe sulla stima dei risparmi a suo tempo quantificati dalla RT².

Comma 51

Si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alla dematerializzazione della corrispondenza delle pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo della trasmissione informatica di posta elettronica.

La RT non ne considera gli effetti.

Per i profili di interesse, sebbene la formulazione della norma si configuri come mera possibilità di attivazione delle convenzioni e, comunque, nell'ambito delle sole risorse disponibili, sarebbe comunque necessaria l'acquisizione di chiarimenti in merito alla clausola d'invarianza che attesta la neutralità della misura per il solo bilancio dello Stato,

² In proposito, si veda la Nota di lettura n. 165, ottobre 2005, pagg. 26-27.

a fronte di disposizioni che coinvolgono invece tutti gli enti della pubblica amministrazione³, considerato altresì che la norma prescrive dettagliatamente le particolari caratteristiche tecniche delle apparecchiature informatiche da acquisire.

Comma 60

Il comma stabilisce che le riduzioni di spesa indicate ai commi 58-59 (in materia di riduzione dei costi della politica) si applichino anche agli organi collegiali del Ministero dell'Economia e delle finanze e prevedendo anche che l'indennità spettante al rettore e al prorettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze sia ridotta del 10 per cento dal 2006. Inoltre, il penultimo periodo del comma prevede espressamente che tale ultima indennità non possa essere "modificata sino al 31 dicembre 2008".

La RT si limita all'indicazione dei risparmi, stimati pari a 1,6 milioni di euro dal 2006.

Per i profili di quantificazione, sarebbe anzitutto utile l'acquisizione degli elementi da cui si ritrae l'ammontare dei risparmi attesi con l'indicazione delle indennità spettanti, a legislazione vigente, ai componenti degli organi del MEF oggetto della riduzione del 10 per cento sul valore vigente al 30 settembre 2005.

Con riferimento ai profili metodologici, premesso che la misura è comunque rivolta ad incrementare i risparmi di spesa corrente, sarebbe utile un chiarimento circa la norma che vieta la modificazione dell'indennità se non a partire dal 2009, anno in cui sembrerebbe possibile la reviviscenza dei compensi in esame. Si potrebbero cioè prefigurare le condizioni

³ In proposito, si rammenta che l'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 impone, a fronte di provvedimenti di legge che determinino oneri a carico di soggetti appartenenti alla P.A., l'individuazione dei mezzi di copertura a valere sugli stanziamenti del bilancio dello Stato.

per una "ricostituzione" dell'onere nel suo originario ammontare a partire dal 2009, facendo venir meno così i relativi risparmi, che dunque non sembrano al momento permanenti.

Comma 62

La modifica introdotta, rispetto al testo approvato dal Senato, include, nella platea degli organi soggetti alla riduzione del 10 per cento dei compensi corrisposti ai relativi componenti, tutti i membri del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana.

La RT ignora la modifica.

In considerazione de fatto che la modifica determina un ampliamento della platea degli organi interessati dalla misura produttiva di risparmi di spesa, sarebbe comunque utile acquisire elementi idonei a valutare il loro incremento rispetto alla versione dell'articolo approvata dal Senato.

Comma 64

Il comma 64 esclude le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e quelli del servizio sanitario nazionale, dalle disposizioni dei precedenti commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63, concernenti il contenimento delle spese per indennità, compensi e retribuzioni corrisposti per incarichi di consulenza, nonché indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposti ai componenti di

organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame riducono i risparmi che dovrebbero affluire al fondo nazionale per le politiche sociali, sempre che non si ritenga anche in questo caso che gli effetti della norma rifluiscono nella più ampia normativa relativa al patto di stabilità interno.

Commi da 65 a 68

Il comma 65 è stato modificato prevedendosi che solo dall'anno 2007 e non più per il 2006, le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di Vigilanza sui fondi pensioni (COVIP) siano finanziate, per la parte non coperta dal bilancio dello Stato, mediante le contribuzioni da parte degli operatori dei mercati di riferimento.

I commi 66, 67 e 68 illustrano, rispettivamente, le modalità di determinazione delle contribuzioni a carico degli operatori per il finanziamento a regime dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e della Commissione di vigilanza dei fondi pensione.

La RT non ne considera gli effetti finanziari.

In proposito, si segnala che il rinvio del nuovo sistema di finanziamento al 2007 consente di ritenere ancora valido, per il prossimo esercizio finanziario, l'attuale sistema di

finanziamento parzialmente a carico del bilancio dello Stato, eliminandosi così la restituzione di quanto versato dallo Stato per il 2006, originariamente previsto a titolo di mera anticipazione.

Nella nuova formulazione rimane quindi anche per il triennio in esame una quota di finanziamento delle *Authorities* a carico del bilancio nella misura corrispondente agli stanziamenti in tabella C.

La sintesi dell'impatto della misura in allegato 7 è riportata di seguito:

Variazione spese correnti rispetto a ddl nella versione approvata dal Senato

Autorità	2006	2007	2008
CONSOB	0,0	13,0	13,0
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	0,0	4,0	4,0
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	-4,6	4,0	4,0
Commissione di vigilanza sui fondi pensione	0,0	0,8	0,8
Totale spese correnti	-4,6	21,8	21,8

Minori entrate rispetto a ddl nella versione approvata dal Senato

Autorità	2006	2007	2008
Mancato riversamento anticipazioni	-26,8	0,0	0,0

Totale oneri maxiemendamento commi 65-68

Totale (da coprire)	-22,6	21,8	21,8
----------------------------	--------------	-------------	-------------

Nulla da osservare al riguardo.

Con specifico riferimento ai commi 66, 67 e 68 si rinvia alle osservazioni già formulate nel corso della prima lettura, in ordine all'assenza di dati da cui possa dimostrarsi l'effettiva sostenibilità dei fabbisogni di spesa a regime delle Autorità a fronte di una copertura finanziaria posta principalmente a valere di contribuzioni a carico degli operatori dei rispettivi mercati di riferimento⁴.

⁴ Vedi Nota di lettura n. 165, ottobre 2005, pagg. 38 e seguenti.

Comma 74

La modifica incrementa la percentuale della dotazione da assegnare all'Agenzia delle entrate, portandola dallo 0,65 allo 0,71 per cento della media delle somme incassate nel triennio precedente, fermo il limite massimo costituito dalla dotazione dell'anno precedente incrementata del 5 per cento.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, premesso che l'allegato 7, sulla base delle percentuali iniziali indicate nel ddl iniziale, stimava maggiori oneri per il biennio 2007-2008 scontandone anche un diverso impatto su fabbisogno e indebitamento netto rispetto al saldo di competenza finanziaria, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti in merito alla stima degli effetti d'impatto che la modifica produrrà sui saldi di finanza pubblica, rispetto a quelli calcolati a suo tempo, applicando il parametro dello 0,65 per cento del riscosso alla dotazione dell'Agenzia delle entrate⁵.

Comma 78

Il comma, come modificato, individua ora i destinatari del contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali vari.

La RT non esamina la norma.

Nulla da osservare, trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

⁵ *Ivi*, pagg. 44-45.

Commi da 79 a 83

I commi stabiliscono la fusione della società Infrastrutture S.p.a. in Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dal primo gennaio 2006.

La RT non esamina la disposizione.

In proposito, considerato che trattasi del conglobamento di una società di diritto comune non consolidata nel Conto della P.A. (Infrastrutture S.p.a.) in altra società di diritto comune parzialmente consolidata nel medesimo conto, per la parte di gestione "separata" (Cassa depositi e prestiti S.p.a.), sembrerebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti circa l'eventuale effetto della misura sui saldi di finanza pubblica e sul debito, se la società incorporata ha già emesso obbligazioni.

In tal senso, si osserva infatti che, nell'ambito della fusione disposta, permane ad esempio il regime fiscale e di separazione patrimoniale di tale società (comma 82).

Comma 84

Nel comma vengono concessi a Ferrovie dello Stato S.p.a. o a società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007.

La RT non esamina la norma.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 85

Il comma provvede alla modifica dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilendo che i contributi relativi a contributi pluriennali di spesa riferibili a limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, siano esclusi da procedure cautelari e di esecuzione forzata, oltre che da procedure concorsuali, come già previsto dalla richiamata disposizione di legge.

Per i profili di interesse, nulla da osservare.

Commi da 86 a 88

Il comma 86 stabilisce che i finanziamenti concessi a Ferrovie dello Stato S.p.a. a copertura degli investimenti e alla manutenzione della rete stabiliti dall'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, avvengano, dal 2006, in "conto impianti", imponendo al medesimo soggetto di tenerne evidenza separata nel sistema di contabilità regolatoria.

I commi 87 e 88 stabiliscono, rispettivamente, i criteri di contabilizzazione degli ammortamenti connessi agli investimenti effettuati da Ferrovie dello Stato S.p.a., avvalendosi dei contributi erariali e la certificazione della regolarità urbanistica delle opere edilizie costruite dalla medesima società e delle sue controllate.

La RT non esamina le disposizioni.

In merito ai commi 86 e 87, considerato che le disposizioni disciplinano aspetti connessi alla modifica del sistema di concessione e contabilizzazione dei contributi erariali

ed agli ammortamenti economici degli investimenti di Ferrovie S.p.a. - modifiche indicate espressamente "senza oneri per lo Stato" - con riflessi diretti sui criteri di determinazione del risultato economico d'esercizio della stessa società, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le eventuali conseguenti ricadute in termini di gettito per l'erario.

Circa il comma 88, trattandosi di sanatoria volta alla certificazione della regolarità urbanistica delle opere edili nella titolarità di Ferrovie dello Stato S.p.a. e consociate, sarebbe necessario acquisire chiarimenti circa l'eventuale impatto della misura in termini di mancato introito da parte dell'erario di proventi eventualmente connessi alla regolarizzazione delle irregolarità urbanistiche.

Commi da 89 a 91

I commi stabiliscono il trasferimento dei rapporti attivi e passivi nella titolarità degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 alla società incaricata della loro liquidazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, stabilendone altresì l'esenzione da ogni tributo in relazione ai valori di carico che saranno stabiliti da una primaria società specializzata.

La garanzia circa il soddisfacimento delle pretese creditorie rimane allo Stato, con l'eccezione delle partite riconducibili a liquidazioni "gravemente deficitarie" e a liquidazioni coatte amministrative ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per cui rimane valida la procedura di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del medesimo decreto.

La RT non esamina la disposizione.

Per i profili di interesse, tenuto conto del fatto che il trasferimento ai privati è previsto a titolo oneroso, appare indispensabile acquisire delucidazioni circa il motivo della mancata considerazione dell'impatto delle norme sui saldi di finanza pubblica, nonché ulteriori elementi circa la dimensione finanziaria delle gestioni liquidatorie ancora in essere ai sensi della legge n. 1404 del 1956.

Inoltre, considerato che il trasferimento dei rapporti attivi e passivi degli enti in liquidazione investe direttamente una gestione erariale, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63⁶, sarebbe utile la richiesta di chiarimenti in merito al permanere della garanzia dello Stato anche sulle gestioni cedute, per le quali andrebbe valutato se ciò comporti un adeguamento degli stanziamenti previsti a bilancio nell'ambito dello stato di previsione del MEF.

Al riguardo, si segnala inoltre che i commi 90 e 91 prefigurano una situazione in cui la gestioni gravemente deficitarie rimangono nella titolarità erariale, mentre, per quelle trasferite alla società di diritto comune, permarrrebbe in ogni caso la garanzia erariale in favore dei creditori in caso del loro mancato soddisfacimento.

Comma 92

Il comma, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.

⁶ Il citato comma autorizza il trasferimento della gestione delle procedure liquidatorie in questione a società private, restandone tuttavia impregiudicata la titolarità dei rapporti in capo al Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, il medesimo comma 1-bis, alla lettera a), secondo periodo, stabilisce infatti che i proventi delle vendite degli immobili e di ogni altra somma derivante dalle liquidazioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT non esamina la norma.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 93

Il comma, come modificato, autorizza altresì la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche della Guardia di Finanza.

La RT non aggiunge elementi di valutazione.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 98

Il comma autorizza la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.

La RT non aggiunge elementi di valutazione.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 99

Il comma autorizza la partecipazione dell'Italia all'*International Finance Facility for Immunization* (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008.

La RT non aggiunge elementi di valutazione.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 100

Il comma, come modificato, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per interventi vari.

La RT non aggiunge elementi di valutazione.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 101

Il comma, per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008, autorizza la spesa annua di 2

milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.

La RT non esamina la norma.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 103

Il comma in esame prevede che le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, possano essere utilizzate, fino alla concorrenza di 300 euro per ogni veicolo, in compensazione dei versamenti effettuati durante l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e fino al limite di spesa di 75 mln di euro.

Inoltre, la norma prevede che la citata quota relativa al contributo al SSN, utilizzata in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Infine, la disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, riversi sulla contabilità speciale "Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi dei commi della presente legge da 104 a 111.

Il comma in esame non è fornito di RT.

Al riguardo, pur evidenziando che non sussistono problemi di quantificazione in quanto la norma è configurata come un tetto di spesa, occorre però sottolineare la difficoltà interpretativa della norma stessa, atteso che essa non esplicita palesemente i soggetti ai quali è indirizzata.

Infatti, ad un primo esame, essa non sembra indirizzata ai soli autotrasportatori, ma anche ad altre imprese che, pur svolgendo attività diverse da quelle dell'autotrasporto, utilizzano automezzi di cui alla norma in esame (si pensi alle attività di movimento terra o alla fornitura di carburanti). La circostanza rileva sotto il profilo se da ciò possano conseguire posizioni configurabili quali diritti soggettivi a cui non sia opponibile il limite massimo di spesa.

Inoltre, è opportuno evidenziare che nell'allegato 7 gli effetti della norma, pari ai citati 75 mln di euro, risultano contabilizzati come minori entrate ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto P.A. e come maggiori spese ai fini del saldo netto da finanziare; tale criterio di classificazione contabile farebbe pertanto dedurre che le minori entrate sembrerebbero attribuite quali somme di spettanza degli enti locali e degli altri enti previdenziali ed assistenziali per l'ammontare totale dello stanziamento previsto.

Al riguardo, giova rammentare che per effetto della disciplina della compensazione, ai sensi del citato d.lgs. n. 241 del 1997, è possibile bilanciare somme di competenza non solo delle Regioni, degli enti locali e degli enti pubblici di previdenza ed assistenza quali INAIL ed INPS, ma anche somme di diretta competenza dell'Erario.

Non è del tutto chiaro dunque il meccanismo contabile attraverso il quale il Ministero dell'economia e delle finanze riverserà sulla contabilità speciale "Fondi di bilancio" (istituita con D.P.R. n. 189 del 1998 ed intestata all'ex Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale della riscossione, proprio con la finalità di ripartire le somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti

nell'ambito del modello unico di pagamento) le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle citate compensazioni effettuate ai sensi dei commi da 104 a 111.

Comma 104

Nel comma, per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, inerenti l'assegnazione di un importo al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori (a fini di sicurezza ambientale e di circolazione), è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.

La RT non aggiunge elementi di valutazione.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 105

Il comma autorizza una spesa di 50 milioni di euro per il rimborso dei premi INAIL, per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 451 del 1998.

Secondo quanto riportato in RT, la norma si concretizzerebbe nel raddoppio, per l'anno 2005, dell'incidenza percentuale della riduzione dei suddetti premi. Il minor introito per l'INAIL derivante dagli interventi agevolativi in esame comporterebbe un ulteriore rimborso a carico dello Stato pari a 50 milioni di euro.

Al riguardo, pur osservando che il citato raddoppio dell'incidenza percentuale dell'agevolazione non è desumibile dal comma in oggetto ma soltanto dalla RT, si rileva che per il 2005 il corrispondente stanziamento di bilancio ammonta a quasi 89 mln di euro (stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – U.P.B. 11.1.2.5 - capitolo 4344) e non a 50 mln di euro.

Comma 106

Il comma estende, solo per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre c.a., la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, del TUIR n. 917 del 1986 (recante norme per le imprese minori), prevista per gli autotrasportatori di cose per conto terzi; in particolare, l'estensione della deduzione spetta anche per i trasporti effettuati direttamente dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'azienda.

La norma in esame autorizza uno stanziamento pari a 120 mln per l'anno 2006.

La RT allegata quantifica un minor gettito di cassa a titolo di IRPEF ed IRAP di 120 mln per l'anno 2006 ed un recupero di gettito per l'anno 2007 pari a 52 mln.

Al riguardo, si osserva che alla stima indicata la RT perviene attraverso una serie di ipotesi sulla consistenza e quantità delle deduzioni in argomento non verificabili in modo oggettivo; inoltre, non è chiaro per quale ragione la stima presentata dal Governo abbia fatto riferimento ai dati di cui alla RT annessa alla legge finanziaria per il 2003 e non anche, almeno al fine di fornire una base di informazioni verificabili, ai dati di consuntivo traibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti in esame.

Ciò appare rilevante in quanto, pur essendo la norma formulata testualmente in modo da identificare un tetto di spesa il cui importo è vincolante, non può escludersi l'eventualità che a consuntivo si possa configurare una posizione creditrice di imposta, da parte degli autotrasportatori in discorso, superiore a quella indicata nella norma e a fronte della quale non sia opponibile il limite massimo della spesa.

Sarebbero pertanto opportuni chiarimenti.

Comma 107

Il comma consente l'abbattimento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS dalle imprese di autotrasporto, per i dipendenti con qualifica di autisti di livello terzo e terzo super, nel limite delle 20 ore al mese, per l'anno 2005. L'esonero del versamento è riconosciuto nel limite di spesa di 120 milioni di euro.

La RT stima un onere, per minori entrate contributive per l'INPS, pari a circa 120 milioni di euro, sulla base dei seguenti parametri: 153.000 soggetti, 240 ore annue, retribuzione media oraria ordinaria di 10 euro e aliquota contributiva media dei datori di lavoro del 32,5%.

Al riguardo, pur risultando corretta, sulla base dei dati indicati, la quantificazione contenuta nella RT, andrebbe comunque valutata la coerenza di un limite di spesa a fronte di un onere la cui entità non è predeterminabile ex-ante.

Inoltre, in ordine al profilo dell'attribuzione temporale dell'onere, occorre rilevare che trattandosi di contributi dovuti per il 2005 il riferimento dell'onere al 2006 (RT e allegato 7) è corretto nel presupposto che si intenda dare luogo ad un rimborso di somme già versate dai datori di lavoro.

Comma 108

Il comma, al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006.

La RT non aggiunge elementi di valutazione.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 109

Il comma modifica i limiti di applicabilità del Regolamento recante norme per la semplificazione della documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione. Le disposizioni del suddetto regolamento s'intendono non applicabili alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché di tutti gli altri soggetti già previsti nel testo dell'articolo 6 del D.P.R. n. 444 del 1997.

La RT non considera la norma in questione, che comunque appare avere rilievo meramente ordinamentale.

Comma 110

Il comma modifica il dettato dell'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 209 del 2002, spostando la decorrenza del limite d'impegno quindicennale di 20 milioni di euro dal 2003 al 2006.

La RT asserisce che lo spostamento all'anno 2006 dalla decorrenza del suddetto limite di impegno quindicennale ha lo scopo di evitare che le annualità del limite stesso, attesa l'impossibilità di assunzione dell'impegno contabile entro il 31 dicembre 2005, costituiscano, ai sensi della vigente normativa contabile, economie di bilancio. Si asserisce altresì che non si è reso possibile, ad oggi, formalizzare l'impegno contabile dei relativi stanziamenti, a causa della mancata emanazione del regolamento (in via di perfezionamento) previsto dal comma 2-quater del citato articolo 3, che deve disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione delle somme. Lo spostamento in avanti della decorrenza del limite non recherebbe ulteriori oneri a carico del bilancio statale in quanto resta invariato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità, l'importo complessivo delle somme stanziare.

Al riguardo, preso atto della circostanza che il limite d'impegno di cui trattasi non è stato ancora attivato, va fatto presente che vanno verificati gli effetti in termini di contabilità finanziaria dipendenti dall'inserimento o meno della linea di spesa in questione nella previsione a legislazione vigente: in caso affermativo, non dovrebbero esservi problemi se non nei due nuovi esercizi terminali, mentre in caso contrario si tratterebbe di un nuovo onere.

Comma 111

Il comma proroga al 31 dicembre 2007 il termine (originariamente fissato al 30 giugno 2006) relativo ai requisiti necessari alle imprese per esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi.

La RT non considera la norma in questione, che comunque appare avere rilievo solo ordinamentale.

Comma 112

Il comma abroga la lettera e), comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998. Pertanto, i proventi dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica non risulteranno più destinate, tra le altre, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate.

La RT nulla rileva.

Nulla da osservare al riguardo.

Comma 113

Il comma provvede alla copertura degli oneri connessi ai commi da 103 a 111 (autotrasporto), ammontanti complessivamente a 475 mln di euro.

La copertura è, per 140 mln di euro, a valere sulle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 10, comma 1, delle legge n. 454 del 1997 (recante limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dal 1997, 1998 e 1999, per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità), che sono mantenute nel conto residui per essere versate nel 2006 all'entrata del bilancio dello Stato, e, per 335 mln di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

La RT non si sofferma sul comma.

Non si hanno rilievi da formulare in relazione alla parte della copertura attinente ai 335 mln di euro. In merito alla restante parte della copertura, atteso che l'unico onere che possa essere considerato in conto capitale è quello, pari a 80 mln di euro, attinente al "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica" (comma 108), si osserva che l'utilizzo ai fini di copertura di 140 mln di euro iscritti nei capitoli 8138 (U.P.B. 5.2.3.7) e 8178 (U.P.B. 5.2.3.10) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non sembra contabilmente corretto, trattandosi di appostamenti di conto capitale, destinati, pertanto, presumibilmente per almeno 60 mln di euro, a coprire spese aventi natura corrente. Considerato, poi, che i due citati capitoli presentano per il 2006 residui per complessivi 392,6 mln di euro, andrebbe assicurato che nell'ambito di questo importo almeno 140 mln di euro siano effettivamente relativi ad impegni per i quali non siano più dovuti i conseguenti pagamenti.

Comma 114

Il comma riproduce le disposizioni del comma 75 del testo approvato dal Senato della Repubblica, ponendo, peraltro, il relativo onere a carico delle

risorse del fondo aree sottosviluppate. Alla norma sono attribuiti, per il 2006, effetti di riduzione di spesa per 282 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e per 94 milioni di euro in termini di indebitamento e fabbisogno.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, occorre chiarire i motivi dei diversi effetti contabilizzati sui tre saldi, considerato che l'impatto in termini di contabilità finanziaria è pari al triplo degli altri effetti.

Comma 116

Il comma prevede l'aumento dell'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti da 650,74 euro per mille chilogrammi, misura attualmente prevista dal d.lgs. n. 504 del 1995, allegato I, a 842 euro per mille chilogrammi.

Gli effetti conseguenti di maggior gettito sono determinati dall'incremento dell'accisa e dalle maggiori entrate in termini di IVA, nell'ipotesi di un consumo pari al 40% da parte dei consumatori finali, sui quali grava il costo dell'IVA.

Nella RT l'incremento di gettito per gli anni 2006, 2007 e 2008 è quantificato rispettivamente in circa 90,1 mln, 62,5 mln e 74,4 mln di euro.

Al riguardo, si osserva che la RT sembra non tener conto degli effetti che il maggior onere a titolo di accisa potrebbe generare ai fini dell'imposizione diretta gravante sulle imprese. Infatti, l'accisa è un componente di reddito negativo e, come tale, un suo incremento produce (a parità di reddito) una diminuzione di base imponibile ai fini IRES/IRE e

IRAP. Per contro, potrebbero verificarsi anche effetti di segno opposto come conseguenza del processo traslativo.

Si ritiene pertanto utile acquisire chiarimenti da parte del Governo sulla portata finanziaria della norma.

Comma 128

Il comma 128 prevede l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità, di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, per i soggetti che realizzano pubblicità all'interno di impianti con capienza inferiore a tremila posti, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche.

La norma fornisce un'interpretazione del comma 11-*bis* dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, ai sensi del quale la suddetta pubblicità è da considerarsi "in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato".

La RT rileva che gli effetti economici della norma sono da intendersi già considerati nella legge finanziaria 2005, in quanto la disposizione, pur in maniera tecnicamente non corretta, era già inserita nel dettato della citata legge.

Al riguardo, si osserva che la norma contenuta nella legge finanziaria 2005 non prevedeva espressamente l'esonero dall'imposta sulla pubblicità, bensì il solo esonero dall'imposta sugli spettacoli; poiché tale disposizione (comma 470 della legge finanziaria 2005) non era corredata di RT, non è chiaro se la quantificazione a suo tempo effettuata facesse riferimento anche all'imposta sulla pubblicità. Da ciò consegue che la nuova interpretazione, potendo essere retroattiva, potrebbe dar luogo a contenzioso tributario ed a

ripetibilità di somme già pagate dai contribuenti a titolo di imposta sulla pubblicità, con conseguente maggior onere per lo Stato.

Comma 130

Il presente comma estende la disciplina istituita con i commi da 429 a 431 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) anche alle imprese aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 della citata legge n. 311 del 2004 ed individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, le imprese del settore della grande distribuzione hanno la possibilità di trasmettere in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'ammontare dei corrispettivi giornalieri, distinti per ogni punto vendita e per ogni giornata.

Tale facoltà sostituisce l'obbligo della certificazione fiscale dei corrispettivi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la norma non sembra avere riflessi finanziari, ma eventualmente un impatto positivo in termini di semplificazione delle relative procedure e accelerazione dei controlli da parte dell'Amministrazione.

Comma 131

Il comma specifica che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. n. 344 del 2003, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

La RT, nel fornire alcuni elementi interpretativi della modifica legislativa proposta, in particolare osserva che il principio introdotto è quello per cui il costo fiscalmente riconosciuto (al fine della determinazione della plusvalenza tassabile) è assunto al lordo delle svalutazioni dedotte prima del 2002.

Al riguardo, giova rammentare che il citato d.lgs. n. 344 del 2003 ha previsto un regime transitorio, peraltro modificato dal recente decreto-legge n. 203 del 2005⁷, in base al quale le plusvalenze realizzate sono tassabili, per i quattro anni successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, per l'importo pari alle svalutazioni dedotte nei precedenti esercizi, al fine di evitare che il contribuente possa usufruire di un doppio beneficio.

La nuova normativa, pertanto, modifica l'attuale disciplina nel senso di riconoscere valore fiscale alle svalutazioni *ante* 2002 (conseguentemente la plusvalenza risulta decurtata per effetto del riconoscimento di un costo fiscale più elevato), con la conseguenza di produrre un minor gettito; tale considerazione, come rileva anche la RT, sembrerebbe valere anche per tutte quelle partecipazioni non aventi i requisiti per l'esenzione ai sensi dell'articolo 87 del TUIR (c.d. plusvalenze *per ex*) ed anzi ne amplifica l'effetto a causa della

⁷ Il citato decreto-legge n. 344 del 2003 ha allungato a quattro esercizi successivi al 2003 i termini di applicazione della norma antielusiva contenuti nell'articolo 4, comma 1, lettera c) citata.

possibilità di dedurre per intero le minusvalenze realizzate, che vanno ad aggiungersi a quelle dedotte nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2002 di cui alla modifica normativa in esame.

L'altro elemento interpretativo, peraltro già esposto, si evince con riferimento all'estensione applicativa della norma in esame, atteso che la RT si esprime nel senso di ritenere che "la proposta normativa in oggetto trovi applicazione soprattutto nei confronti di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 87 TUIR: tuttavia, il riferimento alle minusvalenze realizzate lascia intendere che può trovare applicazione anche nei confronti di partecipazioni fuori *pex*".

La RT quantifica il minor gettito applicando delle percentuali forfetarie di abbattimento al recupero di gettito stimato nel citato decreto-legge n. 203 del 2005, pari al 66% per il periodo di imposta 2006 e a circa il 33% per il periodo d'imposta 2007.

Gli importi sono rispettivamente pari a 55 mln e 50 mln; ad essi si aggiungono circa 5 mln dovuti alle minusvalenze riconosciute per tutte le partecipazioni (anche quelle fuori *pex*), che in via prudenziale la RT aggiunge alla citata quantificazione.

Pertanto, la perdita di gettito di competenza complessiva a titolo di IRES risulta pari a 60 mln per l'anno 2006 e a 55 mln per l'anno 2007.

In termini di cassa le minori entrate vengono quantificate in 106 mln per il 2007 e in 51 mln per il 2008.

Al riguardo, occorre rilevare che l'individuazione da parte della RT delle percentuali di abbattimento citate (e fatte pari al 66% e 33%) risulta relativamente aleatoria e non supportata da alcun procedimento logico-quantitativo verificabile.

In particolare, l'abbattimento viene direttamente calcolato sul dato relativo al gettito IRES senza render conto delle variabili che generano tale dato finale (quali ad esempio l'ammontare di base imponibile), il che impedisce di effettuare le opportune verifiche.

Neanche poi la stima del 10% contenuta in RT (che rappresenterebbe il peso delle partecipazioni non "pex" rispetto a quelle "pex") è supportata da riferimenti verificabili puntualmente; a ciò deve aggiungersi, proprio con riferimento alla tipologie di partecipazioni fuori dal regime "pex", che la scarsa chiarezza interpretativa della norma potrebbe produrre variazioni di gettito differenti rispetto a quelle quantificate dal Governo (al riguardo, vale la pena di sottolineare che il comma in esame non sembra far diretto riferimento alle sole partecipazioni di cui al citato articolo 87 del TUIR).

Appaiono pertanto opportuni chiarimenti.

Comma 132

Il presente comma modifica l'articolo 27 della legge n. 62 del 2005, inerente la procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi a seguito della decisione 2003/193/CE della Commissione.

Esso prevede che le società per azioni a maggioranza pubblica, esercenti servizi pubblici locali, retrocedano gli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte per effetto dei regimi fiscali agevolativi.

Secondo la nuova formulazione è al Ministero dell'interno⁸ che vengono attribuite la riscossione coattiva connessa al recupero degli aiuti, la definizione delle modalità applicative delle disposizioni inerenti l'articolo 27 della citata legge n. 62 del 2005 e la determinazione, tramite decreto su

⁸ Non più all'Agenzia delle entrate.

proposta del Ministro dell'interno e sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, delle linee guida per la valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito in base a criteri elencati nella norma in esame.

La norma non sembra produrre variazioni finanziarie, in quanto rimodula solo in alcuni aspetti procedurali una disciplina attualmente vigente.

Comma 133

Il presente comma modifica l'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 203 del 2005, in materia di esenzione dal pagamento dell'ICI da parte degli enti *no profit*; in particolare, si prevede la irretroattività della norma contenuta nel decreto-legge citato, in quanto si esplicita che gli eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in discorso non danno luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la norma intende evitare recuperi di imposta a titolo di ICI già acquisita dagli enti locali.

Commi da 138 a 149

Il comma 138, come modificato esclude, limitatamente all'anno 2006, l'applicazione del patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il comma 139, come modificato dalla Camera dei deputati, conferma, per ciascuna regione a statuto ordinario, le percentuali di incremento/decremento delle spese correnti presenti nell'A.S. 3613. Per le spese in conto capitale si riduce per l'anno 2006 l'incremento delle stesse dal 6,9 per cento al 4,8 per cento dell'importo riferito all'anno 2004, mentre rimane confermato l'incremento del 4 per cento per gli anni 2007 e 2008.

Il comma 140, come modificato dalla Camera dei deputati, prevede, per l'anno 2006, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti una riduzione dell'ammontare della spesa corrente riferita all'anno 2004 compresa in una forbice tra il 6,5 per cento e l'8 per cento a seconda del loro grado di virtuosità. Agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media *pro capite* inferiore a quella media *pro capite* della classe demografica di appartenenza si applica la percentuale di riduzione del 6,5 per cento, mentre per i restanti enti si applica la percentuale dell'8 per cento. Vengono inoltre indicati i criteri per l'individuazione della spesa media del triennio e per l'individuazione della popolazione ed elencata infine la spesa media *pro capite* per ciascuna classe demografica. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione in esame è del 6,5 per cento.

Per l'anno 2007 è confermata la riduzione dell'0,3 per cento rispetto al complesso delle spese correnti dell'anno 2006 e, analogamente, per l'anno

2008, si applica un incremento dell'1,9 per cento rispetto al complesso della spesa corrente riferita all'anno 2007.

Il comma 141, sempre con riferimento alle Province e agli enti locali con esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, prevede, per l'anno 2006, un incremento del complesso delle spese in conto capitale nella misura dell'8,1 per cento rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2004, mentre per ciascuno degli anni 2007 e 2008 tale incremento si verifica nella misura del 4 per cento rispetto all'ammontare delle spese in conto capitale dell'anno precedente.

Il comma 142, come modificato dalla Camera dei deputati, amplia le tipologie di spese da non considerare ai fini della determinazione della spesa corrente su cui applicare le percentuali di incremento/decremento stabilite ai commi precedenti. Le ulteriori spese escluse sono quelle per interessi passivi, calamità naturali, quelle derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio, quelle derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005 nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni. Per effetto di tale ultima disposizione il complesso della spesa corrente per il 2004 delle Regioni, ai fini della determinazione del livello di spesa per il 2006, è ridotto in misura pari ai suddetti trasferimenti correnti.

Il comma 143, come modificato dalla Camera dei deputati, amplia le categorie di spesa escluse dal complesso delle spese in conto capitale da considerare ai fini delle regole del patto di stabilità interno, introducendo quelle per calamità naturali e le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005. Anche in questo caso il livello di spesa per il 2004

delle Regioni, da considerare per la determinazione del complesso della spesa in conto capitale per l'anno 2006, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale. Non viene confermata invece la possibilità di calcolare le spese in conto capitale al netto delle spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie.

I commi 145 e 146, introdotti dalla Camera dei deputati, consentono agli enti cui si applica il patto di stabilità interno di eccedere i limiti di spesa stabiliti per le spese in conto capitale limitatamente ai proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità e ai proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005.

Il comma 147, introdotto dalla Camera dei deputati, esclude dal conteggio delle spese in conto capitale da considerare per gli incrementi conseguenti all'applicazione del patto di stabilità interno, anche le spese derivanti dagli interventi cofinanziati dalla UE, comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

La RT afferma che le modifiche apportate non determinano variazioni sui saldi di finanza pubblica così come quantificati nell'A.S. 3613, in quanto si verifica una compensazione tra effetti finanziari peggiorativi ed effetti migliorativi. In particolare, secondo la RT, l'esclusione per l'anno 2006 dei Comuni fino a 5.000 abitanti è compensata da una maggiore percentuale di riduzione delle spese correnti per gli altri enti locali, mentre risulta neutrale l'effetto finanziario dell'individuazione delle due percentuali di variazione per gli enti virtuosi e non virtuosi; l'esclusione dalle regole del patto delle spese per interessi passivi a decorrere dal 2006 e di quelle cofinanziate per il solo

anno 2006 sono compensate da una minore crescita delle spese in conto capitale.

L'allegato 7 indica una maggiore spesa corrente pari a 315 mln di euro nel 2006, 345 mln nel 2007 e 370 nel 2008, compensata da un equivalente risparmio in conto capitale.

Al riguardo, va premesso che la RT, oltre ad asserire la compensazione finanziaria delle modifiche apportate, non fornisce alcun elemento quantitativo in base al quale verificare la predetta compensazione. In mancanza di elementi di valutazione, giova segnalare che nel decreto-legge n. 44 del 2005 l'esclusione dei Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti dal patto di stabilità interno per l'anno 2005 è stata quantificata dal Governo in 92 mln di euro⁹ ¹⁰.

Si segnala inoltre che nella legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) l'esclusione dalle spese in conto capitale dei cofinanziamenti europei risulta quantificata nella relativa RT in 200 milioni di euro per il solo 2005 e senza considerare, a differenza del presente disegno di legge finanziaria, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale che presumibilmente incrementano il valore fornito nel 2005.

Non appare inoltre chiaro in quale modo si possa verificare la compensazione dei minori risparmi dovuti all'esclusione dal patto dei Comuni fino a 5.000 abitanti con la maggiore percentuale di riduzione delle spese correnti degli altri enti locali, atteso che nel successivo periodo la RT afferma la neutralità finanziaria delle due percentuali di variazione delle spese correnti per gli enti virtuosi e non virtuosi.

⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 19 maggio 2005 - Allegato 2, Documentazione depositata dal Governo, pag. 46.

¹⁰ A tale stima si è giunti applicando la metodologia di calcolo riportata nella documentazione citata nella nota precedente. In tale documento è stata calcolata l'incidenza percentuale in termini di spesa degli enti locali soggetti al patto secondo la legge finanziaria 2004 (89,5%) e secondo il decreto-legge n. 44 del 2005 (81,9%) considerando l'esclusione dei Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti. Applicando dette percentuali ai risparmi previsti dalla "finanziaria" 2004 per le Province e i Comuni superiori a 3.000 abitanti e stimati in 1.086 mln di euro si giungerebbe alla quantificazione dei minori risparmi in 92 mln di euro. L'applicazione di una metodologia di quantificazione analoga porta approssimativamente a minori risparmi per circa 165 mln di euro.

Nulla viene altresì riferito relativamente alle ulteriori disposizioni che sembrano suscettibili di ridurre i risparmi. Tra queste si segnala:

- la possibilità, per i Comuni, di eccedere i vincoli di spesa nei limiti dei proventi derivanti dalla partecipazione alla lotta all'evasione, che tra l'altro sembra idonea a determinare una contrazione dei risparmi preventivati nella RT per il decreto-legge n. 203 del 2005 e che sono stati considerati ai fini dei saldi complessivi della manovra finanziaria per il 2006;

- l'esclusione tra le spese correnti e in conto capitale di quelle per calamità naturali (si rammenta che tale esclusione dal patto di stabilità interno per il 2005 nella legge finanziaria 2005 fu quantificata in 4 mln di euro);

- l'esclusione delle spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio.

- l'esclusione della spesa corrente ed in conto capitale, relativa alle funzioni trasferite o delegate dalle Regioni agli enti locali e da questi ultimi esercitate a partire dal 1° gennaio 2005, sia nel bilancio delle Regioni che in quello degli enti locali.

Comma 150

Il comma 150, come modificato dalla Camera dei deputati, amplia il novero dei Comuni (di popolazione superiore a 20.000 abitanti) tenuti alla trasmissione al MEF delle informazioni per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trascurando gli eventuali oneri amministrativi, non vi è nulla da osservare.

Commi 155 e 156

Il comma 155 differisce al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali.

Al riguardo, si conferma quanto già ribadito in analoghe circostanze¹¹, circa la gestione delle spese degli enti locali in dodicesimi, per effetto dell'esercizio provvisorio. Tale circostanza, infatti, può dare luogo ad un rallentamento nell'assunzione degli impegni di spesa, con effetti positivi sul fabbisogno del settore pubblico, anche se va considerato un possibile effetto contrario successivamente all'approvazione dei bilanci.

Il comma 156 conferma per l'anno 2006 le disposizioni concernenti lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per la mancata approvazione nei termini del bilancio e le disposizioni sulle procedure per la nomina del commissario *ad acta* in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso della mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 267 del 2000.

La RT non considera la norma.

Nulla da osservare, per i profili di competenza.

Commi da 157 a 160

Le disposizioni contenute nei commi in esame perseguono la finalità del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica delle autonomie

¹¹ Cfr. Nota di lettura n. 141, aprile 2005, pag. 1.

locali. Si prevede che le aggregazioni di enti locali ed enti decentrati di spesa svolgano il ruolo di committenti delle amministrazioni regionali o locali presenti nel medesimo ambito territoriale effettuando per lo più attività di valutazione circa l'utilizzabilità delle convenzioni e degli acquisti effettuati. Rimane salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni per la fornitura di beni e servizi o di procedere ad acquisti autonomamente pur nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità. Gli enti locali e quelli decentrati possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.a., anche nelle sue articolazioni territoriali.

La RT non considera la norma. L'allegato 7 non associa alle disposizioni in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nulla da osservare, trattandosi di disposizioni evidentemente intese a favorire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio.

Comma 162

Il comma autorizza la spesa di 20 milioni di euro, per l'anno 2006, per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

La RT non esamina la norma.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento. Si rileva dall'allegato 7 che la norma non ha effetti in termini di cassa.

Comma 164

Il comma 164 esclude i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti dalla applicazione della disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del d.lgs. n. 267 del 2000.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la disposizione consente un minor aggravio operativo a carico della struttura finanziaria dell'ente deputata ad applicare la suddetta disciplina, non vi è nulla da osservare.

Comma 165

Il comma 165 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2006 degli aumenti delle addizionali IRPEF regionali e comunali e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP.

La RT afferma che la norma non ha effetti sul gettito degli enti territoriali, in quanto le previsioni sulle entrate non scontano eventuali aumenti di dette addizionali.

Al riguardo, si osserva che il succedersi delle proroghe della sospensione di eventuali aumenti delle addizionali ed aliquote in esame appare suscettibile di comportare un irrigidimento della finanza territoriale protratto nel tempo. Ciò potrebbe creare difficoltà finanziarie a quegli enti che a fronte del blocco delle entrate da addizionali IRPEF o maggiorazioni IRAP hanno già programmato aumenti di altre voci di entrata non ulteriormente espandibili.

Commi da 166 a 170

I commi in esame stabiliscono una serie di disposizioni, costituenti principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, relativamente ad alcune competenze delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sulle risultanze contabili degli enti locali e del servizio sanitario nazionale. In particolare, si stabilisce che gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria inviino alle competenti sezioni regionali di controllo una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. Qualora la Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato adempimento degli obiettivi posti dal patto adotta una specifica pronuncia e vigila sull'adozione da parte dell'ente delle misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti per la violazione del patto di stabilità interno. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo la Corte si avvale sino ad un massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, nonché, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di un numero massimo di 50 unità di personale degli enti locali, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.

La RT quantifica la spesa per gli esperti in 500.000 euro annui complessivi a fronte di un compenso unitario di 50.000 euro annui pro-capite e l'onere per l'utilizzo del personale degli enti locali in 2.000.000 euro annui lordi a fronte di un costo unitario di 40.000 euro annui. Alla spesa complessiva di 2.500.000 euro la RT indica una copertura a valere sul fondo per il funzionamento della Corte dei conti, così come integrato dal precedente comma 18.

L'allegato 7 non indica effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che le quantificazioni riportate in RT non risultano accompagnate da alcuna specificazione circa la metodologia adottata per determinare il costo unitario per ciascun esperto e per il personale degli enti locali. Si segnala poi che mentre il dettato normativo fornisce indicazioni, con riferimento al personale degli enti locali, nel senso di dipendenti forniti di laurea o diploma, la RT accenna a personale di categoria D, cui si accede con il titolo della laurea. Sul punto, al fine di valutare la congruità delle quantificazioni effettuate, andrebbe chiarito se il personale da utilizzare è esclusivamente quello di categoria D.

Comma 171

Il comma novella la legge di contabilità prevedendo che nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti dei controlli periodici eseguiti sulla gestione del bilancio dello Stato dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e seguenti, della legge n. 20 del 1994 (tali controlli si estrinsecano in apposite deliberazioni sui vari settori o ambiti di tale gestione).

Al riguardo, si ricorda la sfasatura temporale, anche notevole, tra i riferimenti della singola deliberazione (spesso pluriennale), considerati anche i relativi tempi di pubblicazione, e l'utilità del contenuto delle deliberazioni stesse ai fini di un loro recepimento ad opera delle prime previsioni utili di bilancio.

Comma 172

Il comma provvede alla modifica dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ivi prevedendo che a seguito delle relazioni di controllo elaborate dalla Corte dei conti sulla gestione delle singole amministrazioni pubbliche, queste trasmettano alla Corte stessa ed agli Organi elettivi di riferimento "entro sei mesi dalla data di ricevimento" le misure adottate.

La RT non considera la disposizione.

Per i profili di interesse, nulla da osservare.

Comma 173

Il comma prevede la trasmissione alla Corte dei conti degli atti relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 inerenti gli oneri per consulenze.

La RT non esamina la disposizione.

Al riguardo, dal momento che la misura rientra nel novero delle disposizioni volte presumibilmente al contenimento della spesa, sarebbe utile acquisire valutazioni quantitative in merito.

Comma 174

Il comma reca l'interpretazione autentica dell'articolo 26 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, indicando che il procuratore regionale della Corte di conti, nella sua azione di accertamento e prevenzione dei danni erariali, sia

posto nella facoltà di avvalersi di tutte le azioni di garanzia creditorie previste del codice di procedura civile, inclusi i mezzi di conservazione e garanzia patrimoniale.

La RT non considera la disposizione.

Per i profili di interesse, nulla da osservare.

Comma 175

Il comma autorizza l'indizione di concorsi da parte della Corte dei conti per un numero massimo di 50 unità dell'area C a rafforzamento delle sezioni regionali di controllo, in deroga al blocco delle assunzioni indicato dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("finanziaria 2005").

La RT si limita ad indicare un onere lordo unitario pari a 40.000 euro, pari a una costo complessivo stimato in 2 milioni di euro annui, per cui risulterebbero sufficienti le risorse della dotazione annuale, come rideterminata con l'incremento di 10 milioni di euro disposto dal comma 18.

L'allegato 7 non stima oneri.

Al riguardo, anzitutto si osserva che l'autorizzazione si pone espressamente in deroga al blocco delle assunzioni posto dall'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005, cui l'allegato 7 riconduceva risparmi di spesa stimati per triennio 2005/2007. In proposito, pertanto, indicandosi in norma il numero delle assunzioni autorizzate e non ricorrendosi, per la copertura della misura di cui trattasi, al fondo per le assunzioni in deroga di cui al comma 97 della legge 311 del 2004, appare necessaria l'acquisizione di più puntuali elementi utili a individuare la quantificazione degli oneri stimati, al fine di

ricostruirne la coerenza con l'impatto peggiorativo stimato sui saldi di finanza pubblica nel triennio.

Per i profili di quantificazione, pur considerando congruo il costo unitario indicato, si fa presente che sarebbe opportuna l'indicazione dei livelli di appartenenza delle assunzioni autorizzate nell'Area C (es. se C1 o C2), nonché delle singole componenti concorrenti alla definizione del medesimo costo unitario indicato pari a 40.000 euro, nonché l'eventuale previsione degli oneri stimati per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Commi 183 e 184

La modifica ridetermina gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del biennio 2006/2007. In particolare, sono ridotte di 8 milioni di euro per il 2006 e di 13 milioni di euro a decorrere dal 2007 le risorse stanziare per i rinnovi del personale statale contrattualizzato, mentre sono incrementate di pari importo quelle destinate al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, rimanendo però invariata la quota destinata alle Forze Armate e alle Forze di polizia.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, sebbene non vi siano rilievi per i profili di copertura, considerato che l'onere recato dalla disposizione è compensato da riduzioni di spesa equivalenti, sarebbe opportuno un chiarimento in merito ai criteri alla base della rideterminazione degli oneri rispetto agli elementi di quantificazione degli stanziamenti forniti nella RT al ddl iniziale. Infatti, la RT al testo iniziale indicava lo stanziamento relativo al personale del pubblico impiego contrattualizzato per il 2006/2007 rapportandolo al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 2, comma 5, dell'accordo sul

costo del lavoro del 1993, individuata per un ammontare collocabile tra il 30 e il 50 per cento del tasso di inflazione programmata del 2006 (indicato pari all'1,7 per cento)¹².

Comma 188

La modifica comprende anche gli istituti zooprofilattici sperimentali tra gli enti espressamente posti in deroga al regime di limitazione delle assunzioni a tempo determinato previsto per il 2006 dal comma 186 (ex comma 121).

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, premesso che la RT al disegno di legge iniziale affermava che per gli enti in questione la deroga alle limitazioni si giustificava per la circostanza che i relativi oneri per il 2006 sarebbero ricaduti sul loro bilancio di funzionamento o sul fondo di finanziamento ordinario dell'Università, richiamando le considerazioni formulate a suo tempo si confermano i quesiti in ordine al rischio di oneri di funzionamento aggiuntivi¹³.

Comma 197

La modifica aggiunge alle Amministrazioni dello Stato sottratte all'intervento in materia di riduzione del 10 per cento dello straordinario, anche l'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura.

¹² Al riguardo, si osserva peraltro che l'articolo 2 dell'accordo del 3 luglio 1993 stabilisce che l'indennità di vacanza contrattuale vada riconosciuta in misura pari al 30 per cento per i primi 6 mesi dalla data di scadenza del CCNL e per il 50 per cento dal settimo mese sino alla stipula del rinnovo, non lasciando in realtà alcun margine in ordine alla flessibilità del computo, come indicato nella RT iniziale.

¹³ Vedasi Nota di lettura n. 165, ottobre 2005, pagg. 97 e seguenti.

Al riguardo, considerato che l'allegato 7 stimava economie di spesa e che nella versione del disegno di legge iniziale la esclusione di alcune amministrazioni non comprendeva l'Ispettorato centrale repressione frodi, si confermano le richieste di chiarimenti formulate sul ddl iniziale in merito alle determinanti assunte nella base di computo dei risparmi stimati¹⁴.

Comma 199

Il comma 199, per effetto della modifica intervenuta alla Camera dei deputati, include, per gli anni dal 2006 al 2008, nei limiti alle spese di personale da sostenere quelle per assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga, costringendo in tal modo gli enti locali ad adottare misure di maggior contenimento della spesa.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che dalla norma conseguono potenzialmente ulteriori risparmi, nulla da osservare.

Commi 216 e 217

I commi prevedono, rispettivamente, che ai dipendenti pubblici che si rechino in missione all'estero spetti il rimborso delle spese di viaggio aereo limitatamente alla spesa per la classe economica e che ai funzionari del

¹⁴ *Ivi*, pagg. 102-103

ministero degli esteri inviati in missione isolata all'estero non sia più corrisposta l'integrazione del 30 per cento sull'indennità di missione.

La RT non considera le disposizioni.

In proposito, pur essendo le misure volte comunque al conseguimento di risparmi di spesa, sarebbe utile l'acquisizione di elementi da cui si possa risalire ad una stima di massima delle economie conseguibili, considerato che l'allegato 7 non reca alcuna indicazione in tal senso.

Comma 218

Il comma riconosce al personale A.T.A. della scuola trasferito nei ruoli dell'impiego statale un inquadramento nel profilo corrispondente ovvero a quello immediatamente inferiore, tale da garantire un trattamento economico non inferiore a quello ad essi riconosciuto al 31 dicembre 1999 in forza del contratto collettivo del comparto enti locali all'atto del trasferimento.

A tal fine, si stabilisce che l'eventuale differenza tra posizione stipendiale di inquadramento ed il predetto trattamento economico sia riconosciuta con un assegno *ad personam* e considerata utile ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

La RT non esamina la disposizione.

Per i profili di quantificazione, valutata la circostanza che il transito nei ruoli statali a tempo indeterminato ha interessato anche altre categorie del personale della scuola (come i docenti di laboratorio e di religione in base all'articolo 1 della legge n. 186 del 2003) con problemi di inquadramento analoghi, è necessario segnalare che il riconoscimento del diritto "almeno" al trattamento economico precedentemente goduto influisce sia sulla

determinazione del profilo di inquadramento che sulla successiva progressione economica del dipendente.

Pertanto, preso atto della puntuale definizione in norma delle componenti computabili ai fini del trattamento economico da considerare ai fini dell'inquadramento (stipendio, R.I.A. ed eventuali altre indennità stabilite dal C.C.N.L.), andrebbero valutati gli effetti finanziari derivanti dal riconoscimento dell'eventuale assegno "ad personam" pari alla differenza tra l'inquadramento disposto illo tempore ed il trattamento spettante sulla base della determinazione da parte della norma.

Nella fattispecie, gli effetti finanziari sembrerebbero riconducibili sia ad un impatto diretto (l'onere degli assegni ad personam) che ad un effetto "a regime" correlato alla anzianità della posizione economica riconosciuta in tal modo al dipendente, dovendosi considerare l'assegno - come espressamente riconosciuto dalla norma - ai fini della ulteriore progressione economica, sia pure previa "temporizzazione" dell'emolumento.

In merito, è necessario sottolineare che l'articolo 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, prevede espressamente il solo riconoscimento, ai fini sia giuridici che economici, della anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.

Pertanto, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti elementi circa la consistenza della platea dei potenziali beneficiari dell'assegno, nonché in merito alla valutazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto del conseguimento della successiva posizione stipendiale da parte degli interessati.

Comma 224

Il comma provvede ad includere tra le disposizioni inapplicabili al pubblico impiego ai sensi dell'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del

d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, la norma prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 27 maggio 1949, n. 260, che prevede la retribuzione delle ore lavorative effettivamente svolte nei giorni festivi, in aggiunta all'intera retribuzione giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio.

La RT non esamina la disposizione.

Premesso che la misura è destinata comunque alla realizzazione di risparmi di spesa, sarebbe utile l'acquisizione di ulteriori elementi anche in ordine al contenzioso pendente con gli interessati, dal momento che il secondo periodo esclude, comunque, dalla suddetta inapplicabilità, l'effetto degli eventuali giudicati alla data di entrata in vigore della legge.

Comma 225

Il comma prevede la sospensione di qualsiasi procedura esecutiva relativa a sentenze non passate in giudicato e volte al riconoscimento di trattamento economico spettante ai dipendenti dell'autorità informatica per la pubblica amministrazione (AIPA).

La norma condiziona il riconoscimento dei citati trattamenti all'emanazione dell'apposito regolamento adottato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

La RT non considera la disposizione.

Per i profili d'interesse, premesso che la misura è destinata comunque alla realizzazione di risparmi di spesa, sarebbe utile l'acquisizione di elementi di quantificazione nonché in ordine al contenzioso pendente con gli interessati.

Comma 226

Il comma stabilisce che l'assegno non riassorbibile e non rivalutabile previsto dall'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in relazione a passaggi di carriera che comportino una riduzione del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, sia considerata solo in riferimento alle componenti fisse e continuative della retribuzione, con esclusione delle altre voci retributive "comunque" collegate a specifici risultati.

La RT non considera la disposizione.

Nulla da osservare al riguardo.

Commi da 231 a 233

I commi da 231 a 233 riguardano la definizione dei processi per danno erariale, con particolare riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

In particolare, è prevista la possibilità, per i soggetti nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado, di chiedere alla competente Sezione di appello, in sede di impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato in sentenza. La Sezione delibera

sulla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30% del danno quantificato in sentenza.

Sul punto nulla dice la RT.

Al riguardo, sembrano opportuni chiarimenti in ordine ad eventuali effetti finanziari delle norme in esame, atteso che la definizione del procedimento di primo grado dei soggetti condannati è operata attraverso l'imputazione di un danno economico da determinarsi entro limiti prestabiliti (che non sono previsti a normativa vigente) rispetto alla quantificazione del danno medesimo operata in sentenza. Ciò potrebbe risultare rilevante in termini di minor gettito. Comunque, per valutare l'impatto della norma, sarebbe opportuno conoscere i criteri di contabilizzazione delle entrate per i procedimenti contabili in corso utilizzati nel bilancio a l.v..

Comma 235

Il comma provvede al potenziamento dell'Alto commissariato per la lotta alla contraffazione, prevedendo le figure di n. 2 Vice commissari e, per il potenziamento dell'attività di supporto, stanziando un milione di euro dal 2006.

La RT si limita ad una breve descrizione della norma e ad indicare l'autorizzazione di spesa di un milione di euro per il 2006.

Per i profili di quantificazione, pur considerando che la misura si pone quale limite massimo di spesa, si osserva anzitutto che questa provvede alla istituzione di due figure nuove a fianco dell'Alto commissario (i suoi Vice). Pertanto, pur non essendo ancora determinato il relativo compenso annuo, sembrerebbe utile l'acquisizione di una stima di massima della relativa quantificazione, anche al fine di trarne indicazioni in merito alla

concreta destinazione di una quota dello stanziamento al potenziamento delle strutture di supporto dell'Alto commissariato.

In ordine alla copertura finanziaria si osserva che l'autorizzazione di spesa è riferita al solo 2006, il che fa presumere che dal 2007 cesseranno le due nuove figure indicate: sarebbe utile avere la conferma del fatto che non si tratta di un onere a regime.

Allegato 7 -maggiori spese correnti

Milioni di euro

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Alto commiss. Contraffazione	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Commi 254 e 255

Il comma provvede al potenziamento dell'Alto commissariato per la lotta alla corruzione, prevedendo l'istituzione di un Vice commissario e n. 5 esperti ed autorizzando, a tal fine, lo stanziamento di un milione di euro dal 2006.

La RT non esamina le disposizioni.

Per i profili di quantificazione, in analogia a quanto osservato relativamente al comma 235, pur considerando che la misura si pone quale limite massimo di spesa, si osserva che essa prevede l'istituzione di una figura aggiuntiva a fianco dell'Alto commissario (il Vice commissario aggiunto) e di n. 5 esperti per cui - pur non essendo ancora determinato il relativo compenso annuo - sembrerebbe nondimeno necessaria l'acquisizione di una stima di massima dei relativi oneri di spesa¹⁵.

¹⁵ Inoltre, sarebbe senz'altro utile l'acquisizione del dettaglio dei previsti compensi annui, previsti sia per la nuova qualifica di Vice commissario aggiunto che per i cinque esperti tratti da amministrazioni pubbliche. In proposito, si rammenta infatti che in relazione alle unità in posizione di comando, l'articolo 70, comma 12, del d.lgs. 31

Allegato 7 - maggiori spese correnti

Milioni di euro

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Alto comm. corruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Comma 256

Il comma, come modificato, include ora anche i consigli provinciali dei consulenti del lavoro fra i soggetti presso i quali possono essere istituite le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro previste dal d.lgs. n. 276 del 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, si osserva che la clausola d'invarianza degli oneri presuppone che l'istituzione e il funzionamento delle predette commissioni possa avvenire a valere sulle ordinarie risorse a disposizione dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro. Sarebbe opportuna una conferma sul punto.

Comma 258

Il comma 258 chiarisce che il contributo complessivo di 18 mln. di euro in favore dei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, che abbiano avviato la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di

marzo 2001, n. 165, stabilisce che "l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale".

lavoro con i LSU (ex d.lgs. n. 81 del 2000), è erogato *una tantum*. Tale contributo, previsto dal decreto-legge n. 203 del 2005, è finalizzato alla proroga al 2006 dei rapporti di lavoro in atto. Inoltre, il tetto di popolazione sopra indicato viene abbassato a 230.000 abitanti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur in presenza di un contributo qualificato come una tantum e al fine di escludere eventuali ulteriori integrazioni successive, andrebbe chiarito il numero di rapporti di lavoro interessati dal contributo e l'ammontare degli oneri a carico dei Comuni, anche in considerazione dell'abbassamento da 300.000 a 230.000 abitanti della soglia degli enti interessati.

Ulteriore chiarimento appare necessario circa la natura in conto capitale del contributo in parola, atteso che per il rifinanziamento del fondo per l'occupazione che viene utilizzato a copertura si impiegano le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, la cui natura è di conto capitale.

Comma 269

Il comma 269 ridetermina gli importi di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 203 del 2005, relativi al Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari, stabilendo il contributo dello Stato in 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e in 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. Vengono pertanto eliminati gli stanziamenti relativi al 2006 e al 2007. Per il medesimo

periodo viene eliminato anche lo sconto contributivo previsto dalla tabella A allegata al citato decreto-legge.

La RT aggiunge al contenuto della norma l'indicazione dei risparmi di spesa complessivi per il prossimo biennio, pari a 200 mln di euro nel 2006 e a 400 mln di euro nel 2007.

Non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 270

Il comma ridetermina l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2005, fissandola sia per il 2006 che per il 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 milioni di euro.

La RT sottolinea che anche la presente disposizione mira a rendere coerente le autorizzazioni di spesa recate dal citato decreto-legge con il differimento al 1° gennaio 2008 di alcune rilevanti disposizioni del recente decreto legislativo in materia di previdenza complementare. Le conseguenti economie di spesa ammonterebbero a 197 mln di euro per il 2006 e a 527 mln di euro per il 2007.

Nulla da rilevare al riguardo.

Comma 271

Con il comma i risparmi conseguenti ai due commi precedenti vengono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo.

Comma 273

Il comma destina le eventuali risorse eccedenti quelle destinate al risanamento dello sviluppo del trasporto locale alla copertura degli oneri connessi agli accordi nazionali, tra associazioni datoriali e sindacati, per la copertura a carico dei datori di lavoro di trattamenti previdenziali di malattia "aggiuntivi" rispetto a quelli normalmente riferibili ai lavoratori dell'industria a cui sono perequati a lavoratori dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 148 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La RT non considera la disposizione.

Per i profili di interesse non vi sono osservazioni, finché gli utilizzi alternativi avvengano negli stessi esercizi.

Comma 275

Il comma include fra gli adempimenti per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo del SSN l'adozione di provvedimenti volti a: i) subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica per i medici

di medicina generale e i pediatri di libera scelta alla stampa informatizzata di almeno il 90% delle prescrizioni effettuate e *ii*) fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito nel caso in cui la regione deliberi l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti o a costo agevolato in rapporto alla condizione economica dell'assistito.

La RT non associa effetti alle modifiche in parola.

Nulla da osservare, trattandosi di disposizioni rafforzative degli obiettivi di risparmio.

Comma 276

Il comma apporta diverse modifiche al decreto-legge n. 269 del 2003. In particolare:

1) si anticipa al 31 marzo 2006 il termine finale per la consegna a tutti gli iscritti al SSN della tessera sanitaria;

2) si riconosce un contributo, per gli anni 2006 e 2007 e nel limite di 10 mln di euro, per la rilevazione da parte delle farmacie di alcuni dati rilevanti presenti nella ricetta, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante quota dell'autorizzazione di spesa di 50 mln di euro annui stanziati dal comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di monitoraggio delle spese nel settore sanitario e di appropriatezza delle prestazioni sanitarie;

3) si introduce una sanzione di 2 euro a carico dei farmacisti per ogni mancata, tardiva o incompleta trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti contenuti nella ricetta medica;

4) si esclude la liquidazione da parte della ASL competente delle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito.

La RT si limita a ribadire la modalità di copertura dell'onere di cui al numero 2).

Al riguardo, appare opportuna una precisazione circa gli effetti finanziari positivi attesi dalle misure di cui ai numeri 3) e 4). Non sembra rilevare invece, per i profili di competenza, l'anticipo al 31 marzo 2006 del termine finale della consegna della tessera sanitaria, sia perché l'attuale scadenza si colloca comunque nel 2006, sia perché i benefici in termini di monitoraggio della spesa sanitaria connessi alla tessera sanitaria potranno essere così eventualmente anticipati, compensando in tal modo eventuali maggiori oneri correlati all'accelerazione delle procedure di invio delle predette tessere.

Comma 277

Il comma stabilisce che, qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione del servizio sanitario di una regione non vengano adottati dal commissario *ad acta* entro il 31 maggio, nella medesima regione e per l'anno d'imposta 2006 si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP. Scaduto il predetto termine i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono incidere sull'addizionale e le maggiorazioni predette.

La RT non considera la norma.

Non vi sono rilievi da formulare, potendosi presumere che la misura concorra al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dei bilanci dei servizi sanitari regionali in disavanzo.

Comma 279

Il comma stabilisce che la spesa per regolazioni debitorie a carico dello Stato, al fine del ripiano dei disavanzi SSN, è subordinata all'adozione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura dell'ulteriore disavanzo posto a carico delle stesse per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Il comma non è considerato dalla RT.

La disposizione appare avere effetti virtuosi, sebbene evidentemente priva di effetti sui saldi in quanto relativa a partite di regolazione debitoria.

Comma 281

Il comma subordina l'accesso al concorso alla spesa sanitaria di cui al comma 279, per le Regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, all'ulteriore condizione della stipula di un apposito Accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia ovvero all'integrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge finanziaria per il 2005.

La RT non si sofferma sulla norma.

Nulla da osservare al riguardo, potendosi presumere che la misura concorra al raggiungimento del previsto contenimento della spesa.

Comma 299

Il comma 299 consente alle Regioni che hanno deliberato un regime agevolato nei confronti delle ONLUS, in materia di riduzione o esenzione IRAP, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 460 del 1997, la possibilità di estendere tale regime anche alle Aziende Pubbliche di Servizi (ex IPAB).

La RT, pur confermando che la norma è potenzialmente suscettibile di ridurre il gettito atteso, adduce una serie di motivazioni che fanno ritenere le conseguenze negative sul gettito di entità trascurabile.

In particolare, la RT considera:

- l'applicazione della normativa di natura meramente eventuale, essendo condizionata all'approvazione consiliare dell'ente interessato;
- l'eventuale perdita di gettito relativa alla quota IRAP di responsabilità dell'ente locale e non soggetta al vincolo di destinazione del finanziamento della sanità;
- la quota IRAP attribuibile ai potenziali beneficiari di entità trascurabile;
- la modifica introdotta, a livello di pubblica amministrazione, una partita di giro.

Al riguardo, ricordata la natura meramente eventuale del regime agevolativo in esame, la cui deliberazione non rappresenta un obbligo per le Regioni, bensì una facoltà, si fa presente, quanto al qualificare la modifica introdotta come una partita di giro

nell'ambito della pubblica amministrazione nel suo complesso, che andrebbe chiarita la natura esclusivamente pubblica delle ASP e la loro appartenenza al perimetro delle pubbliche amministrazioni. Sul punto si rammenta che, per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza a definire l'ordinamento di queste istituzioni spetta alle singole Regioni.

In ogni caso, il consolidamento del credito tributario della Regione e del debito delle ASP a livello di P.A. non escluderebbe il rilievo dell'operazione ai fini del bilancio dei singoli enti.

Comma 300

Il comma 300 apporta una serie di modifiche al d.lgs. n. 368 del 1999 recante, tra l'altro, misure in materia di contratti di formazione con i medici specializzandi.

In proposito, si provvede alla modifica dell'articolo 37, senza effetti di interesse, alla soppressione del comma 2, alla sostituzione del comma 3 ed alla integrazione del comma 4-*bis* dell'articolo 39, ivi prevedendosi: l'eliminazione del limite costituito dai fondi appositamente stanziati dal F.S.N. e dall'articolo 6, comma 2, della legge 428 del 1990 ai fini della determinazione del trattamento economico dei medici specializzandi (comma 2); la definizione di un trattamento economico consistente in una quota fissa ed in una quota variabile non superiore al 15 per cento di quella fissa (comma 3). La norma provvede altresì alla sostituzione dell'articolo 41, comma 2, prevedendosi l'obbligatorietà della copertura previdenziale per i medici specializzandi, alla sostituzione dell'articolo 46, comma 1, prevedendosi che

alla definizione del trattamento economico dei medici specializzandi si provveda nei limiti delle risorse specificamente destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti ed incrementando le stesse risorse di 70 milioni di euro per il 2006 e di 300 milioni di euro dal 2007. La norma prevede infine la sostituzione dell'articolo 46, comma 2, concernente la prima attivazione dei contratti di formazione specialistica per il personale medico.

La RT si limita ad una sintetica descrizione del comma, soffermandosi sull'incremento delle risorse destinate ai contratti, indicate pari a 300 milioni di euro che, limitatamente al solo 2006, sarebbero ridotte a 70 milioni di euro.

Per i profili di quantificazione, andrebbero anzitutto acquisiti chiarimenti circa l'eventuale effetto oneroso derivante, in particolare, dalle modifiche apportate all'articolo 3, commi 2 e 3 (rispettivamente, la eliminazione dei limite delle risorse ai fini della individuazione del trattamento economico ed i criteri di definizione del medesimo, con la previsione di una quota fissa pari a non meno dell'85 per cento) e all'articolo 41, comma 2 (obbligatorietà della copertura previdenziale del medico specializzando).

Inoltre, andrebbero acquisite rassicurazioni circa la neutralità finanziaria della nuova formulazione dei citati commi 1 e 2 dell'articolo 46 (medici specializzandi e contratti).

In merito poi ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, pur condividendosi il fatto che la destinazione dei fondi in questione va valutata al netto della componente fiscale e contributiva a carico del lavoratore, si fa presente che andrebbero comunque acquisiti i dettagli di tale rettificazione. Dal computo scaturisce infatti una distribuzione dell'impatto stimato nel triennio su fabbisogno e indebitamento netto pari al 50 per cento rispetto all'effetto stimato nell'anno corrispondente sul saldo netto da finanziare.

Allegato 7 - Maggiori spese correnti

Milioni di euro

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Contr. Specializzandi	70	300	300	25	150	150	35	150	150

Commi da 301 a 305

Il comma 301 prevede la possibilità di effettuare interventi di edilizia sanitaria nell'ambito dei piani di investimento adottati dall'INAIL a valere delle proprie risorse finanziarie.

Nulla da osservare al riguardo.

Con i commi 302, 303 e 304 è stabilita la destinazione di risorse aggiuntive da parte dello Stato per il 2006, da destinarsi ad un programma straordinario per la ricerca oncologica. Le modalità di attribuzione di dette risorse vengono riservate al Ministro della salute, attingendosi ad un'apposita autorizzazione di spesa pari a 100 milioni di euro nel 2006.

Nulla da osservare, dato il testo di spesa, nel presupposto che il diverso timing tra i tre saldi considerati sconti una modulazione della cassa più prudente e diluita nel tempo rispetto a quella sul SNF.

Il comma 305 destina alla ricerca alimentare una quota di 10 milioni di euro per il 2006 nell'ambito delle risorse previste dal programma di ricerca sanitaria di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

La RT si limita ad una sintetica descrizione delle modalità di attuazione del programma straordinario di ricerca indicato ai commi 302-304.

In proposito, per i profili di interesse, pur trattandosi di autorizzazione che si configura quale limite massimo di spesa, sembra comunque necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine all'impatto stimato sui saldi di finanza pubblica atteso che l'allegato 7, a fronte dello stanziamento per il 2006, espone un impatto su fabbisogno e indebitamento equamente distribuito nel biennio.

Allegato 7, Maggiori spese correnti

Milioni di euro

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Ricerca oncologica	100	0	0	50	50	0	50	50	0

Inoltre, dal momento che l'effetto sui saldi finanziari è contabilizzato nell'allegato 7 quale maggiore spesa di parte corrente, sarebbero necessari chiarimenti circa la mancata considerazione delle spese di ricerca nell'ambito della componente capitale della spesa.

Comma 306

La norma sopprime il comma 467 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, inerente l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata sulle prestazioni sanitarie, educative ed assistenziali indicate ai numeri 18-21 dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, espletate da cooperative e loro consorzi.

L'attuazione della norma era subordinata al rispetto del limite dello stanziamento di 10 mln di euro annui.

La relazione tecnica non aggiunge ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato nella norma.

Nulla da osservare al riguardo.

Comma 318

Il comma stabilisce che dal 2006 il contributo annualmente concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, per le finalità di formazione e riabilitazione svolte da parte dell'I.RI.FO.R, nonché per le attività di ricerca e orientamento professionale svolte da parte dell'I.E.R.F.O.P, sia erogato in parti uguali direttamente ai due enti in questione.

La RT non considera la disposizione.

Per i profili di interesse, considerato che gli istituti di formazione destinatari dei contributi costituiscono strumenti operativi della medesima Unione italiana ciechi e che quest'ultima si qualifica quale Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, non vi sono osservazioni.

Commi da 319 a 324

I commi da 319 a 324 estendono l'applicazione di alcune modifiche apportate al d.lgs. n. 56 del 2000 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In particolare, si concede sino a tale termine la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche

dell'allegato A del d.lgs. n. 56 del 2000. Analogamente, si rinvia alla suddetta data la definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del medesimo d.lgs. e si attribuisce fino al predetto termine il fondo di garanzia previsto dall'articolo 13, sempre del medesimo d.lgs.. Si stabilisce inoltre che, nel determinare l'aliquota provvisoria di cui all'articolo 5, comma 3, del citato d.lgs. n. 56 del 2000, si debba tener conto, a partire dall'anno 2006, dei trasferimenti erariali per funzioni conferite.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur atteso che le modifiche introdotte non innovano in ordine all'attribuzione delle risorse così come previsto nella RT originaria, si fa presente che andrebbero chiarite le eventuali conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato derivanti dal mantenimento del fondo di garanzia di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 56 del 2000, fino all'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Commi 325 e 522

Il comma 325 introduce, dopo l'articolo 102 del TUIR, di cui al D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 102-*bis* in tema di ammortamento dei beni materiali, strumentali all'esercizio delle attività di distribuzione e trasporto di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica. Le quote di ammortamento deducibili si calcolano dividendo il costo di ogni bene per la durata della relativa vita utile, come determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento.

La norma in questione, nell'integrare il TUIR, manda a regime la disciplina di natura transitoria introdotta dal decreto-legge n. 203 del 2005, che peraltro è modificata essa stessa corrispondentemente dal comma 522 del presente ddl, che novella il testo dell'articolo 11-*quater* del citato decreto-legge, introducendo la riduzione del 20 per cento.

La RT, nel commentare il solo comma 325, fa riferimento ai dati ed alle metodologie di cui alla RT del provvedimento per il 2005, contenuto nel decreto-legge n. 203 del 2005 di accompagnamento alla legge finanziaria 2006. La riduzione del 20 per cento della deducibilità degli ammortamenti comporta un recupero a tassazione di circa 254 mln e un conseguente recupero di gettito IRES annuo di competenza di circa 84 mln nonché un recupero IRAP annuo di competenza di circa 11 mln. Nel calcolo dell'acconto 2006 è stata utilizzata la percentuale del 90 per cento, sia per quanto riguarda l'IRES che per quanto attiene l'IRAP.

Pertanto, il recupero di gettito complessivo, in termini di cassa e per effetto della procedura di saldo/acconto, risulta pari a circa 180 mln per il 2006 ed a circa 95 mln per gli anni a partire dal 2007.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce specificatamente le variabili che consentono una verifica puntuale delle quantificazioni. In particolare, non vengono esplicitati l'ammontare totale degli investimenti in beni strumentali per l'esercizio delle attività considerate al 31 dicembre 2004, attraverso il quale poter risalire all'indeducibilità fiscale del 20 per cento, nonché il tempo medio di ammortamento che la RT avrebbe considerato ai fini della citata stima di recupero di ammortamenti civilistici, fatta pari a 254 mln di euro.

Inoltre, il 90 per cento di acconto ai fini IRES ed IRAP (che peraltro già compare nella stima di cui al decreto-legge n. 203 del 2005) non appare prudentziale, atteso che,

nelle quantificazioni utilizzate per commi contenuti nella medesima RT, si sono utilizzate percentuali diverse e precisamente pari al 75 per cento a fini IRES ed all'85 per cento a fini IRAP.

Appare dunque probabile da tali considerazioni che la quantificazione del maggior gettito esposta in RT possa risultare sovrastimata.

Commi da 331 a 334

I commi da 331 a 334, come modificati, prevedono oltre alla corresponsione di un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005, la concessione del medesimo assegno anche ad ogni figlio nato o adottato nell'anno 2006, con l'eccezione dei primogeniti. Gli assegni sono riscuotibili dall'esercente la patria potestà sempre che residente, cittadino italiano o comunitario e il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo, nell'anno 2004 e 2005, rispettivamente per i nati nel 2005 e nel 2006, non superiore ad euro 50.000. La predetta condizione reddituale viene autocertificata dall'esercente la potestà e verificata dall'Agenzia delle entrate. È demandata alla Sogei S.p.a. l'attuazione della fase di erogazione del predetto contributo. Per le finalità delle suddette norme viene autorizzata una spesa di 696 mln di euro per l'anno 2006.

La RT per l'assegno da corrispondere ai nati nel 2005 prevede:

- 560.000 nati nell'anno, di cui 525.000 riferibili ad un esercente la potestà residente, cittadino o comunitario;
- 5.000 adottati nell'anno;

- 12% circa la stima di riduzione dei beneficiari per l'applicazione del requisito reddituale.

Risulta quindi una platea di beneficiari di 467.000 unità ed un costo complessivo di 467 mln di euro.

Per l'assegno da corrispondere ai nati nel 2006 la RT si basa sui seguenti parametri:

- 560.000 nati nell'anno, di cui 525.000 riferibili ad un esercente la potestà residente, cittadino o comunitario;
- 255.000 nati secondi ed ulteriori riferibili ad un esercente la potestà residente, cittadino o comunitario (circa il 45 per cento del totale complessivo);
- 5.000 adottati nell'anno;
- 12% circa la stima di riduzione dei beneficiari per l'applicazione del requisito reddituale.

Risulta quindi una platea di beneficiari di 229.000 unità ed un costo complessivo di 229 mln di euro.

In sintesi si riscontrano i seguenti oneri complessivi:

milioni di euro

DESCRIZIONE	2006
Comma 335	467
Comma 336	229
Totale	696

Al riguardo, premesso che l'onere connesso alle disposizioni non può essere contenuto nei limiti di un tetto di spesa, essendosi in presenza di diritti soggettivi, appare opportuno che vengano forniti i seguenti elementi di chiarificazione:

- con riferimento alla riduzione operata per l'applicazione del requisito reddituale nella misura del 12 per cento andrebbero esplicitati gli elementi assunti alla base della suddetta stima;

- con riferimento alla corresponsione dell'assegno riferibile ai nati nell'anno 2006 andrebbe chiarita la modalità di determinazione della percentuale del 45% ai fini della determinazione dei beneficiari nella misura di 255.000 unità. Sul punto, si rammenta che la RT allegata al decreto-legge n. 269 del 2003, con riferimento ad una analoga misura, assumeva per i secondogeniti e successivi il valore di 279.000 soggetti, ammontanti a circa il 50 per cento del totale dei nuovi nati¹⁶.

Comma 336

Il comma, per l'anno 2006, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, dagli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione.

¹⁶ Peraltro, si evidenzia che il comma 335, ripristinando la disposizione nel testo approvato dal Senato, prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2005, una detrazione del 19% dall'imposta lorda, delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. La RT quantifica una stima di perdita di gettito di competenza annua 2005 ai fini IRE pari a circa 17 mln, a cui si aggiungono circa 0,3 mln di addizionale regionale e circa 0,1 mln di addizionale comunale. Al riguardo, si osserva che, sulla base dei dati forniti dalla stessa RT in relazione al comma 331, la perdita di gettito risulterebbe superiore a quella preventivata. Infatti, la RT relativa a tale comma (bonus figlio) utilizza come parametro per la quantificazione il seguente dato: "nati previsti anno 2005: 560.000 circa all'anno". Da tale dato, moltiplicato per tre annualità, discenderebbe un numero di bambini ricompreso nella fascia idonea alla frequenza degli asili nido pari a circa 1.680.000 soggetti. Calcolando il 15% (percentuale stimata in RT) di tale entità numerica, moltiplicandola per 632 euro (tetto di spesa previsto dalla norma) e apportando la detrazione del 19%, si ricava una perdita di gettito pari a circa 30.260.160 di euro, superiore rispetto ai dati quantificati in RT. Sarebbero pertanto opportuni chiarimenti in merito, come pure sulle ragioni per le quali nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari a tale norma non siano associati effetti di alcun tipo, diversamente dalla quantificazione indicata in RT.

La RT non esamina la norma.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 341

Il comma, allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009.

La RT non esamina la norma.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 342

Nel comma viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico.

La RT non esamina la norma.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 345

In base alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati, il fondo si intende alimentato dall'importo dei conti definiti come dormienti anche all'interno del comparto assicurativo. La norma nella sua precedente formulazione faceva riferimento ai conti ed ai rapporti del solo sistema bancario e finanziario.

Per quanto di competenza, nulla da osservare su tale estensione, che apporta maggiori risorse al fondo, mentre permangono gli stessi rilievi fatti in relazione alla prima lettura della norma in questione.

Comma 347

Il comma 347 prevede che con decreto ministeriale siano stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per una serie di pensionati che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP e per i dipendenti o pensionati iscritti presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la clausola di invarianza finanziaria si riferisce solo al bilancio dello Stato, mentre la disposizione sembra suscettibile di incidere sul bilancio dell'ente previdenziale.

Comma 350

Nel comma è istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006.

La RT non aggiunge elementi di valutazione.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 356

La norma introduce una modifica all'articolo 38-*quater*, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, che concerne lo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea.

La disposizione di cui al 38-*quater* citato prevede l'esenzione dall'IVA per cessioni di beni di valore superiore a lire 300 mila a soggetti residenti o domiciliati fuori della Comunità europea, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima entro il terzo mese successivo a quello della cessione; l'esemplare della fattura deve essere restituito al cedente e vistato dall'ufficio doganale. Tale sgravio si applica a condizione che sia emessa

fattura recante l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente.

Il presente comma prevede che l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente sia apposta prima di ottenere il visto doganale, e non al momento dell'emissione della fattura, come previsto dall'attuale normativa.

Nulla da osservare al riguardo, in quanto la portata della modifica ha carattere meramente procedimentale.

Comma 358

Il comma, interamente sostituito dalla Camera dei deputati, elimina la destinazione al fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione - finalizzato all'attuazione della strategia di Lisbona - dei proventi da dismissione o alienazione dei beni dello stato eccedenti il limite di 3 mld di euro e prevede che la dotazione finanziaria di tale fondo sia determinata con successivi provvedimenti legislativi.

La norma appare suscettibile di migliorare i saldi relativi al 2006, poiché le eventuali somme da dismissioni eccedenti 3 mld di euro non sarebbero più destinate al fondo in esame.

Comma 363

Il comma prevede l'applicazione del regime agevolato di cui alla legge n. 289 del 2002 (articolo 9, comma 17) ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti dalle imprese danneggiate dal sisma del dicembre 1990 che ha colpito la Sicilia sud-orientale. A tal fine, il termine di versamento di quanto dovuto a titolo di capitale è prorogato al 30 settembre 2006 e il termine della rateizzazione di quanto complessivamente dovuto è fissato al 1° ottobre 2006.

La RT asserisce che la norma è volta a differire dal 30 giugno al 30 settembre 2006 il termine per il versamento dei contributi previdenziali sospesi nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa. L'onere viene valutato in relazione al ricorso al mercato conseguente al differimento. Sulla base di un ammontare di contributi sospesi pari a 200 mln di euro, di un tasso d'interesse annuo medio di approvvigionamento del 2% e di un periodo di differimento pari a 3 mesi, il suddetto onere viene valutato in 1 mln di euro.

Al riguardo, si osserva che l'effettiva portata della norma sembra differente da quella indicata nella RT. Infatti, mentre il termine del versamento dell'ultima rata viene in realtà leggermente anticipato (dal 17 ottobre al 1° ottobre 2006: il che si traduce in una eliminazione della possibilità di rateazione per i soggetti che usufruiranno delle disposizioni in esame), l'effetto principale della norma consiste nel consentire ancora di accedere al regime agevolato di definizione automatica della posizione contributiva ed assicurativa dei soggetti interessati per gli anni 1990, 1991 e 1992, giacché l'attuale termine per l'accesso a detto regime risulta spirato il 16 aprile 2003 e viene fissato dal presente comma alla data del 30 settembre 2006. Ne consegue, pertanto, che la norma sembra suscettibile di determinare un ampliamento della base imponibile assoggettata ai fini contributivi ed assicurativi ad un

regime agevolato, con conseguenti riflessi sui bilanci degli enti previdenziali interessati. Alla luce delle considerazioni appena svolte si fa presente che la quantificazione recata dalla RT, peraltro chiaramente incoerente con quelle contenute nelle RT inerenti le due ultime proroghe del termine alla base del calcolo effettuato (si trattava di 1 mln di euro per 1 anno di proroga, a fronte della medesima cifra per una proroga di soli 3 mesi), non sembra riferibile all'effettivo contenuto innovativo del comma in esame. Appare dunque necessario un chiarimento sulla questione.

Comma 370

Il comma dispone che per le funzioni di assistenza per le attività produttive svolte tramite gli sportelli unici i Comuni si avvalgono anche delle strutture dei consorzi di sviluppo industriale.

La RT non considera la norma in questione, che riveste profili meramente ordinamentali.

Comma 373

Il comma 373 proroga al 31 dicembre 2008 la data a decorrere dalla quale ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, non può detenere quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 374

Il comma prevede che le domande di iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio economico-amministrativo (REA), presentate presso le Camere di commercio dalle imprese artigiane e da quelle esercenti le attività di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge n. 662 del 1996, valgono anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei relativi contributi. Allo scopo la modulistica in uso viene integrata con gli opportuni elementi e le CCIAA, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni dai predetti registri agli enti previdenziali che, entro 30 giorni, notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione, richiedendo il pagamento dei contributi, ovvero le cancellazioni e le variazioni intervenute. Contestualmente viene eliminato l'obbligo per i soggetti interessati dal presente comma di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali che, entro il 2007, allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese. Il comma specifica che le presenti disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, si osserva che la clausola di non onerosità è limitata al bilancio statale, mentre evidentemente gli effetti finanziari delle norme non possono riverberarsi che sui bilanci di enti collocati al di fuori del settore statale. Più in particolare, si sottolinea che, mentre a regime il meccanismo introdotto potrebbe assicurare più efficaci controlli nel

contrasto all'evasione contributiva, l'attivazione della nuova procedura appare suscettibile nell'immediato di determinare maggiori oneri in termini di rinnovo della modulistica, potenziamento dei sistemi informativi ed addestramento del personale addetto alla trasmissione, ricezione e archiviazione dei dati in esame.

Comma 375

Il comma stabilisce che con il completamento del processo di revisione delle tariffe elettriche si applichino le tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa i possibili effetti sul gettito fiscale connessi alla modifica della platea dei soggetti destinatari delle tariffe agevolate, modifica che potrebbe determinare un incremento dell'ammontare dei consumi elettrici oggetto delle predette tariffe. Infatti, l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione delle tariffe ridotte si ripercuoterebbe sul gettito IVA e, attraverso la contrazione dei ricavi delle società erogatrici dell'energia elettrica a parità di costi, sul gettito IRES ed IRAP.

Commi 379 e 380

I commi modificano il testo del D.P.R. n. 398 del 2003, al fine di ricomprendere nella definizione di debito pubblico interno ed estero anche i prodotti oltre che gli strumenti finanziari, già previsti dall'articolo 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Comma 385

Il comma in esame dispone la destinazione al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, di una parte degli importi delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa in materia valutaria di cui al D.P.R. n. 148 del 1988, dalla disciplina di prevenzione del riciclaggio, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 143 del 1991 e all'articolo 7 del d.lgs. n. 56 del 2004, e dalle norme in materia di usura previste dalla citata legge n. 108 del 1996.

La quota del gettito di tali sanzioni da destinare al suddetto fondo corrisponde alle somme eccedenti rispetto alla media degli importi riscossi nel biennio 2002-2003.

Si rileva che l'importo delle sanzioni indicate eccedente il valore medio del biennio 2002-2003 dovrebbe corrispondere a tassi di crescita reale e nominale di entrate già inserite nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente e quindi - sulla base delle norme di

contabilità - non suscettibili di utilizzo a copertura di nuovi oneri. Il punto allora è accertare in base a quali criteri è stata costruita la previsione a legislazione vigente.

Comma 386

Il comma 386 obbliga gli organismi destinatari delle risorse relative al Fondo di prevenzione per l'usura di cui al comma 385, a restituire le suddette somme, in caso di cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi oppure in caso di mancato utilizzo delle somme ricevute, per le finalità previste, protratto per due esercizi consecutivi, senza giustificato motivo. Gli importi versati in restituzione (entro sei mesi dall'evento che obbliga alla restituzione stessa) al bilancio dello Stato vengono riassegnati al Fondo di cui sopra. Si intende dovuta anche la restituzione delle somme impegnate, entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, e delle somme eventualmente recuperate dopo la scadenza di tale termine.

La RT non considera la norma in questione.

Al riguardo, premesso che la disposizione sembrerebbe uniformare la disciplina dei termini previsti per il legittimo utilizzo delle contribuzioni erariali da parte dei soggetti beneficiari del fondo antiusura agli analoghi termini previsti dall'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 in tema di impegnabilità delle risorse di stanziare nel bilancio dello Stato, sarebbero utili elementi di chiarificazione circa i termini procedurali di applicazione della medesima, se riferibili alle contribuzioni elargite solo a partire dal 2006 ovvero anche a quelle già concesse negli ultimi due esercizi.

In tal caso, andrebbero infatti acquisite indicazioni circa l'effettiva consistenza, così come ad oggi quantificabile, delle citate contribuzioni in situazione di "criticità", di cui si stima debba avvenire la restituzione in forza della citata procedura già nel corso del 2006. Ciò renderebbe possibile operare la stima del positivo impatto della misura sui saldi di finanza pubblica in termini di minori spese per il minor adeguamento annuale del fondo in questione già per il 2006.

Comma 387

Il comma 387 consente la delega alle Direzioni dei servizi vari delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e della finanza in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso.

La RT non considera la norma in questione.

Al riguardo, considerato che l'articolo 10, comma 2, lettera b), del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, disciplina puntualmente le attribuzioni previste a legislazione vigente per le Direzioni provinciali dei servizi vari, nell'ambito dei Dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7 del d.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, andrebbero valutati i rischi di maggiori oneri in conseguenza dei maggiori fabbisogni di personale per tali articolazioni amministrative quali conseguirebbero inevitabilmente all'attribuzione di nuovi compiti.

Comma 388

Il comma 388 integra la normativa vigente, di cui all'articolo 1 della legge n. 311, comma 71, che prevede che lo Stato e gli enti territoriali debbano provvedere alla conversione dei mutui, con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato, in titoli obbligazionari, o alla rinegoziazione dei mutui stessi, qualora si realizzino condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Il comma in questione obbliga lo Stato e gli enti territoriali a verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quelle preesistenti.

La RT non considera la norma in questione.

Al riguardo, si osserva che se per un verso il vincolo di cui alla norma in esame può limitare gli effetti sul debito della P.A., esso d'altro canto negherebbe la possibilità di rinegoziare i mutui più onerosi che non rientrino nel suddetto vincolo. Ciò determina il venir meno della possibilità di realizzare risparmi di spesa in conto interessi proprio sui mutui a più elevata onerosità. Appaiono pertanto necessari chiarimenti circa il complessivo effetto finanziario della norma.

Comma 389

Il comma 389 modifica l'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ivi prevedendo che alla concessione di finanziamenti a società emittenti obbligazioni bancarie si applichi l'articolo 67, comma 4, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che esclude espressamente dalla disciplina della

revocatoria dei pagamenti ivi prevista, l'istituto di emissione e le operazioni di credito su pegno e fondiario.

La RT non considera la norma in questione.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Commi 393 e 394

I commi in esame, introdotti dalla Camera dei deputati, effettuano una serie di integrazioni all'articolo 18 del d.lgs. n. 422 del 1997, concernente l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. In particolare, si dispone la proroga del regime transitorio per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2006 e si concede alle Regioni la possibilità di prorogare, fino ad un massimo di un anno, l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in favore di soggetti che, nel termine del periodo transitorio, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- per le aziende partecipate dalle Regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di almeno il 20 per cento del capitale sociale o di almeno il 20 per cento dei servizi esercitati ad una società di capitali, nonché a cooperative o consorzi, non partecipate da Regioni o da enti locali;

- si sia proceduto alla fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale o alla costituzione di una società consortile di cui almeno due soci siano affidatari di servizio pubblico locale nel territorio nazionale.

Nei confronti dei soggetti i cui contratti vengono prorogati gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico in modo da assicurare l'equilibrio economico e finanziario attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento 1191/69/CEE¹⁷. In tali periodi gli affidatari dei servizi provvedono alla economicità, efficacia e razionalizzazione dei servizi nonché al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità dell'informazione all'utenza. Le medesime disposizioni si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Le Regioni e gli enti locali promuovono altresì la razionalizzazione delle reti attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e ferro con sistemi di tariffazione unificata.

Si dispone che le società a capitale interamente pubblico affidatarie dei servizi debbano provvedere ad affidare, con procedura ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, almeno il 20 per cento dei servizi esercitati a privati o a società non partecipate dalle medesime Regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

Infine, si stabilisce che le società che usufruiscono della ulteriore proroga dell'affidamento del servizio per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica, sul restante territorio nazionale, per l'affidamento di servizi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento in merito ai possibili effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla concessione delle proroghe in esame agli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale. In particolare, sarebbe utile chiarire se il rinvio delle procedure

¹⁷ L'articolo 4 del regolamento 1191/69/CEE prevede per le imprese di trasporto la possibilità di chiedere alle autorità competenti la soppressione di un obbligo di servizio pubblico ritenuto economicamente svantaggioso. L'autorità competente decide se mantenere o sopprimere tale obbligo prevedendo per gli oneri che ne derivano una compensazione finanziaria.

concorsuali sia suscettibile di inibire la possibilità di addivenire a condizioni contrattuali più favorevoli per gli enti coinvolti .

Inoltre, un ulteriore chiarimento andrebbe fornito relativamente alle conseguenze finanziarie derivanti agli enti locali dalla possibilità di integrare gli attuali contratti di servizio pubblico attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento 1191/69 CEE.

Comma 398

Il comma, per il sostegno del settore turistico, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

La RT non aggiunge elementi di valutazione.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 400

Il comma determina il venir meno del vincolo di destinazione dei beni e del diritto di prelazione a favore di enti pubblici relativamente alla cessione di immobili, attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento di esigenze istituzionali. La disposizione si applica anche in caso di rivendita ed è finalizzata a favorire la dismissione di immobili non destinati ad uso abitativo. Resta ferma l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti e degli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici.

La RT non considera la norma.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di norma volta a favorire l'acquisizione di entrate derivanti dal processo di dismissioni immobiliari.

Comma 409

Il comma contiene norme in tema di razionalizzazione degli acquisti da parte del SSN. Si prevede, in particolare, che le aziende, che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici, sono tenute a dichiarare, mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte a medici, operatori sanitari e farmacisti.

Inoltre, a carico delle medesime aziende è posto l'obbligo del versamento, in conto entrate del bilancio dello Stato, di un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto, per la successiva riassegnazione alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.

La norma dispone infine che, per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori siano tenuti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo.

In assenza di informazioni in RT, sarebbe necessaria l'acquisizione di una stima sia delle entrate associabili alle norme che degli oneri amministrativi connessi alle stesse.

Comma 410

Il comma riduce da 505 a 480 mln di euro, rispetto al corrispondente comma del testo approvato in prima lettura, l'autorizzazione di spesa per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2006.

La RT non analizza la disposizione.

Nulla da osservare al riguardo.

Comma 411

Il comma dispone che le risorse per le crisi di settori produttivi e aree territoriali, attribuite ai sensi del presente comma e del comma 155 dell'articolo 1 della "finanziaria" per il 2005 e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga o per il reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi. Nell'ambito delle predette risorse i trattamenti in deroga già concessi possono essere prorogati qualora si sia registrata una riduzione di almeno il 10 per cento del numero dei beneficiari. In tal caso la misura dei trattamenti è ridotta nelle misure percentuali indicate dal comma in esame.

Al riguardo, si osserva, come in altri casi analoghi, che non vi sono problemi se le risorse rimangono assegnate ai medesimi esercizi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Si prevede inoltre l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2006 (il termine iniziale era fissato al 30 aprile 2005, poi prorogato al 31 dicembre 2005) del termine per la concessione in deroga di ammortizzatori sociali nel limite

complessivo di spesa di 360 mln di euro. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Nei limiti delle medesime risorse sono altresì previsti interventi di promozione e reindustrializzazione in favore di alcune aree della Puglia altamente specializzate nel settore del tessile, abbigliamento e calzaturiero. L'ultimo periodo dispone che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Nulla da osservare, alla luce della clausola di invarianza e della circostanza che trattasi di interventi a valere di stanziamenti che costituiscono limite massimo di spesa.

Commi da 413 a 416

Il comma 413 effettua una integrazione al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge n. 203 del 2005 specificando che la possibilità di accedere alle risorse del fondo aree sottosviluppate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 da parte degli interventi previsti dalla legge n. 700 del 1983 (risanamento e sviluppo del settore bieticolo-saccarifero) e dalla legge n. 266 del 1997 (interventi urgenti per l'economia), è subordinata, oltre che ai criteri stabiliti dal CIPE, anche alle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in materia di sostegno della filiera agroalimentare.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento relativamente alla comprimibilità del fondo per le aree sottoutilizzate a fronte degli interventi già previsti a legislazione vigente.

Il comma 414 sopprime una parte del comma 132-ter dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del

decreto-legge n. 203 del 2005. La parte abrogata prevedeva che l'Istituto sviluppo agroalimentare si avvallesse per le finalità di cui ai commi 132 e 132-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, anche delle integrazioni di risorse del fondo aree sottoutilizzate.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 415 e 416 prevedono che il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, accantoni una riserva premiale, pari a 300 mln di euro, da riconoscere ai Comuni e alle Province che risultino aver affidato o reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del d.lgs. n. 267 del 2000. Il CIPE provvede inoltre a determinare i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale agli enti suddetti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'accantonamento della riserva premiale trovi capienza nell'ambito della dotazione aggiuntiva del FAS e senza recare pregiudizio agli interventi già previsti a legislazione vigente.

Commi 421 e 422

Il comma 422 dispone che la parte dello stanziamento (73 mln), previsto dal comma 520 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 (n.

311 del 2004), non utilizzata nel 2005, sia destinata nel 2006 a specifiche finalizzazioni.

In particolare, fino ad un massimo di 10 mln, le risorse sono destinate ad incrementare fino a 20.000 tonnellate il contingente di biodiesel esentato da accisa di cui al comma 421; fino a 5 mln tali somme sono destinate a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico; la quota restante è devoluta alla costituzione di un fondo apposito per lo sviluppo e la promozione delle filiere agroenergetiche.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riporta, in termini di saldo netto da finanziare, minori entrate per 10 mln di euro relative all'esenzione dell'accisa, maggiori oneri per 5 mln in relazione al fondo per le ricerche nel settore bioenergetico e maggiori spese per 42,5 mln di euro per il fondo filiere agroalimentari.

Nulla da osservare al riguardo in termini di quantificazione, configurandosi la norma come un tetto di spesa. Comunque, anche se l'effetto è conteggiato come onere, rimane la deroga alla normativa contabile per il caso di mancate economie sulle disponibilità in essere.

Comma 423

La norma prevede che la produzione e cessione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali effettuate da imprese agricole si considerino attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile, e conseguentemente produttive di reddito agrario.

Dalla relazione tecnica emerge che le suddette attività passerebbero dalla tassazione analitica come reddito d'impresa, come precisato dalla risoluzione n. 17 del 2005 dell'Agenzia delle entrate, alla tassazione come reddito agrario relativo alle attività connesse ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.

L'onere a carico del bilancio dello Stato viene stimato pari a 1,9 mln di euro, in termini di riduzione del gettito IRPEF di competenza, a partire dal 2006. In termini di cassa, si ha una perdita di gettito di 3,3 mln nel 2007 e di 1,9 mln nel 2008.

Alla quantificazione del minor gettito derivante dalla norma in esame la RT perviene sulla base delle ipotesi di redditività media del reddito agrario da attività connesse pari al 10%, di redditività media delle persone fisiche e società semplici del settore agricolo pari al 23% e di aliquota marginale media IRPEF del settore pari al 20%.

In proposito, si sottolinea la relativa aleatorietà di tali coefficienti, con particolare riferimento alla stima della redditività di una parte specifica (le attività connesse) del più ampio settore riferibile alle imprese agricole; inoltre, si rileva la non coincidenza della stima dell'aliquota marginale media IRPEF rispetto a quella utilizzata nella stessa RT per le quantificazioni relative a commi precedentemente esaminati (22%). Tali circostanze potrebbero determinare un aggravio, anche se esiguo, in termini di contrazione del gettito, la quale potrebbe risultare più elevata rispetto a quanto riportato in RT.

Commi 424 e 425

I commi 424 e 425 intervengono nella materia delle scommesse sportive.

In particolare, il comma 424, lettera a) e b), modificando l'articolo 11-*quinquiesdecies*, commi 1 e 9, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, aggiunge l'UNIRE tra i soggetti che partecipano alla definizione delle regole della raccolta e delle variazioni della posta per qualunque tipo di scommessa. La lettera c), invece, sopprime il comma 5 dell'articolo sopra citato, il quale statuisce attualmente il divieto per il concessionario delle scommesse ippiche e sportive di essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale.

Il comma 425 reca una interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 169 del 1998, da cui si desume che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna agli ippodromi delle scommesse ippiche ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE. Il secondo periodo del comma in esame prevede che ciascun concessionario di scommesse ippiche e sportive non possa esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse in oggetto.

La RT non considera le disposizioni.

Con riguardo alla soppressione del comma 5 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge n. 203 del 2005 (al quale la RT non ascriveva effetti di natura finanziaria), si osserva che tale norma era tesa a garantire l'effettiva concorrenza nel settore del gioco e

delle scommesse, impedendo al concessionario di essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale. Sul punto, inoltre, non parrebbe incidere in modo decisivo la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 425, la quale esclude solo l'apertura di nuovi sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali l'affidatario della concessione effettua già la raccolta delle scommesse in oggetto.

Con riguardo al comma 425 non si hanno osservazioni, atteso che la disposizione, di natura interpretativa, interviene sulla destinazione delle quote derivanti dai proventi derivanti dalle scommesse effettuata dall'UNIRE, limitando, con particolare riferimento al finanziamento degli ippodromi, la remunerazione ai soli servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, la cui titolarità rimane esclusiva dell'UNIRE.

Comma 426

Il comma autorizza il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa di massima di 3 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

La RT non esamina la norma.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 428

Il comma 428 consente all'ISMEA di utilizzare le risorse del Fondo per le agevolazioni per le aziende agricole montane non più per fini di garanzie creditizie in agricoltura ma per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

La RT non considera la norma

Al riguardo, occorrerebbe un chiarimento circa le nuove finalizzazioni cui sono destinate le risorse del Fondo. In particolare, atteso che il Fondo in esame assume natura di parte capitale non sembrerebbe possibile la sua destinazione ad attività di natura corrente.

Comma 430

Il comma consente la proroga, per il solo 2006 e nel limite complessivo di 35 mln di euro, delle convenzioni stipulate direttamente con i Comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 mln di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a determinate categorie di lavoratori. Per analoghe finalità è altresì autorizzata la spesa di 1 mln di euro per le convenzioni relative a lavoratori nella disponibilità da almeno 7 anni dei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Ai suddetti fini il Fondo per l'occupazione è rifinanziato per un importo pari a 49 mln di euro per il 2006. Al relativo onere si provvede riducendo di 150 mln di euro, per il 2006, lo stanziamento del FAS per la contabilità finanziaria (i valori sono allineati per le altre due contabilità).

La RT non aggiunge ulteriori elementi di valutazione.

Non vi sono rilievi da formulare al riguardo.

Comma 431

Il comma, per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985, concede un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

La RT non esamina la norma.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Commi da 439 a 443

Le modifiche ai commi 339-340 prevedono una dettagliata disciplina delle procedure in materia di azioni risarcitorie e quantificazione degli importi dovuti per danni ambientali, ponendo in capo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la potestà di emettere ordinanze per ingiungere il pagamento di quanto richiesto a titolo di risarcimento, al soggetto che ha causato il danno.

I commi 441 e 442 prevedono, rispettivamente, l'applicabilità del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 alle ordinanze di cui ai commi precedenti e i casi esclusi dall'applicazione dei commi 439-441. Il comma 443 prevede infine forme di

tutela giurisdizionale ed amministrativa a fronte delle ordinanze di cui ai commi precedenti.

La RT non considera la disposizione.

Nulla da osservare.

Comma 444

La norma precisa il trattamento fiscale cui devono essere sottoposte le indennità di occupazione, previste dal comma 6 dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327 del 2001, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il disposto del presente comma chiarisce che le predette indennità costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

La disposizione in esame, interpretando autenticamente il citato comma 6 dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327 del 2001, sembra escludere alcune categorie (ad es. la categoria E) di zone territoriali omogenee, per le quali, pertanto, le relative indennità di occupazione non concorrerebbero più alla formazione di redditi diversi, con un conseguente effetto di riduzione di gettito.

Sarebbero pertanto utili chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della norma.

Commi da 445 a 448

Il comma 445 eleva da 15 a 25 anni la durata dei finanziamenti per la rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche del novembre 1994, fermo restando i criteri e le modalità finora applicati (comma 446). All'attuazione dei suddetti interventi si provvede, ai sensi del comma 447, nei limiti delle risorse disponibili sui fondi per il concorso nel pagamento degli interessi istituiti presso il Mediocredito centrale S.p.a. e Artigiancassa S.p.a..

La RT non si sofferma sulle anzidette disposizioni.

Al riguardo, si osserva che va valutato quale sia l'impatto della norma sui conti della finanza pubblica, anche se ad un primo esame sembrerebbe, da un lato, che la dilazione dovrebbe comportare un miglioramento del fabbisogno per i primi esercizi e un peggioramento per quelli successivi e, dall'altro, che si dovrebbe incrementare l'onere per interessi.

Il comma 448 reca una disposizione meramente procedurale connessa agli eventuali trasferimenti delle risorse disponibili tra Mediocredito centrale S.p.a. e Artigiancassa S.p.a..

Nulla da osservare al riguardo.

Comma 451

Il comma stabilisce che le risorse destinate all'innovazione del sistema di autotrasporto delle merci dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 e successive modificazioni, siano destinate alle opere infrastrutturali in attuazione dall'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La RT ignora la disposizione.

Per i profili di interesse, premesso che la conservazione dei citati stanziamenti in bilancio è stata operata grazie all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di evitare l'applicazione all'articolo 36, comma 2, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (che limita ad un anno il citato termine di conservazione degli stanziamenti di parte capitale), sarebbe utile l'acquisizione di ulteriori elementi circa gli specifici interventi infrastrutturali disposti dall'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 8,4 in materia di autorità portuali, da operarsi per effetto delle modifiche ad esso portate dall'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sembrerebbe limitarsi a istituire l'Autorità portuale di Manfredonia.

Comma 452

Il comma provvede a integrare le disposizioni concernenti A.N.A.S. S.p.a. introdotte dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, che ha aggiunto il comma 5-bis all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in cui si

prevede per l'A.N.A.S. la possibilità di subconcedere la gestione di talune tratte stradali, assoggettabili a pedaggi "reali o figurativi", a una o più società da essa appositamente costituite. La modifica include anche l'eventualità di attribuire in subconcessione tratte autostradali assoggettabili a "corrispettivi di servizi".

La RT non considera la disposizione.

In premessa, occorre considerare che la posizione finanziaria della società A.N.A.S. S.p.a., nonostante la trasformazione in società di diritto comune dal 2002, è attualmente consolidata nel Conto economico della P.A.¹⁸ Considerato che ad un primo esame la norma sembrerebbe ampliare la possibilità di utilizzo economico delle reti stradali da parte del gestore ANAS S.p.a. (e delle sue controllate) e che dal pieno utilizzo della rete in economia dovrebbe conseguire la possibilità di fuoriuscita dell'azienda dai conti della P.A., sarebbero utili indicazioni in merito al contributo che darebbe la misura in questione ai fini della esclusione della società dal perimetro del Conto economico consolidato della P.A.¹⁹

Nel contempo, ai fini della completa valutazione dell'impatto sui saldi, occorrerebbe altresì chiarire se e in che misura l'aggiungersi della possibilità di attribuire un compenso alla società ed alle sue affiliate anche per "servizi", in aggiunta a quelli già previsti dalla legge per il mero utilizzo della rete stradale da parte dell'utenza (cd. "pedaggio ombra") a

¹⁸ La trasformazione dell'ex ente di gestione della rete stradale in società per azioni è avvenuta con il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 138, che ha trovato attuazione nell'articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in cui si stabilisce l'avvio di programmi di dismissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero della cartolarizzazione, della rete stradale demaniale "assoggettabile a prezzo figurativo comunque non a carico degli utenti". L'operazione di cessione troverebbe attuazione attraverso Infrastrutture S.p.a..

¹⁹ Si ricorda che la soglia affinché A.N.A.S. S.p.a. sia estromessa dal conto della P.A. è rinvenibile nel limite dell'ammontare massimo dei corrispettivi conseguiti dalla P.A., fissata secondo il nomenclatore EUROSTAT ("Manuale del SEC 95 sul disavanzo e sul debito pubblico" - Edizione 2002) in una misura non superiore al 50 per cento di quelli complessivamente conseguiti ogni anno. In tal caso, sempre a condizione che i "prezzi" e le tariffe corrisposti dallo Stato per i pedaggi/servizi forniti siano "economicamente significativi", i pagamenti erogati dallo Stato ad A.N.A.S. verrebbero conteggiati quali corrispettivi per prestazioni fornite da quest'ultima e non a titolo di mero trasferimento per il ripiano dei disavanzi di gestione.

carico dello Stato, possa determinare effetti finanziari (presumibilmente negativi) sui saldi di finanza pubblica.

Comma 453

Il comma provvede ad abolire l'obbligo di contiguità delle aree ai fini degli interventi di edilizia residenziale pubblica nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dall'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dalla legge n. 203 del 1991.

La RT non considera la disposizione.

Per i profili di interesse, nulla da osservare.

Commi 466 e 467

Il comma 466 istituisce, per l'anno finanziario 2006, un prelievo addizionale del 25% sul reddito delle imprese, degli esercenti arti e professioni e su quello prodotto in forma associata per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza.

La base imponibile è costituita dalla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei

compensi derivanti dalle attività sopra menzionate rispetto all'ammontare totale dei ricavi o dei compensi²⁰.

La norma introduce, inoltre, per l'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un acconto pari al 120% dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando la disposizione al periodo d'imposta precedente.

Infine, si specifica che per "materiale pornografico e di incitamento alla violenza" si intendono i giornali (quotidiani e periodici), con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, nonché ogni altro tipo di bene avente carattere pornografico, demandando, comunque, ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la concreta e puntuale determinazione dei prodotti tassabili. A tal proposito, la RT specifica, comunque, che "non costituisce materiale pornografico l'opera d'arte".

Ai fini del versamento dell'acconto, della liquidazione, accertamento e riscossione la norma in esame rinvia alle disposizioni previste per l'imposta sul reddito.

Il successivo comma 467, modificando il numero 123-*ter* della tabella A parte III del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede un incremento dal 10% al 20% dell'aliquota IVA sui corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi TV di contenuto pornografico.

Quanto al recupero di gettito derivante dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 466, la RT stima i seguenti effetti di competenza:

²⁰ Ai fini della determinazione della predetta quota, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

milioni di euro

2005	2006	2007
121	133	147

A tal fine, la RT assume come base di calcolo un volume d'affari globale del mercato della pornografia stimato nel 2004²¹ in misura pari a 1.101 milioni di euro, rispetto al quale viene considerata una crescita media annua del fatturato pari al 10% ed una redditività media delle imprese del settore pari al 40% dei ricavi.

Inoltre, considerando l'istituzione del meccanismo del saldo/acconto (ed una redditività media delle imprese del settore pari al 90% dei ricavi, per tener conto dei contribuenti in perdita), la RT stima il seguente andamento di cassa:

milioni di euro

Cassa	2006	2007	2008
Anticipo acconto 2006	130,8	130,8	
Saldo 2005		133,2	
Acconto 2006		119,9	119,9
Saldo 2006			146,5
Acconto 2007			131,9
	130,8	122,3	158,5

Al riguardo si fa presente che la verifica della quantificazione prospettata risente della oggettiva difficoltà di determinare il concreto ambito di applicazione oggettivo della norma.

Essa, infatti, pur elencando già i prodotti sulla cui produzione, vendita e distribuzione si applicherà l'addizionale, non individua un criterio discretivo per chiarire quali di essi abbiano "carattere pornografico" e quali no, con ciò potendo facilmente

²¹ Fonte citata: IV Rapporto sulla pornografia (Eurispes).

prestarsi a facili elusioni di imposta. Non esiste, infatti, un controllo di merito sulla natura dei giornali registrati per legge in Tribunale, sicché la individuazione di una categoria di giornali che presenti la caratteristica della pornografia sembrerebbe in definitiva, nella maggior parte dei casi, rimessa a valutazioni soggettive del singolo contribuente gravato dall'addizionale in esame, il quale potrebbe operare in maniera tale da evitare la tassazione, con conseguenze rilevanti sul piano del gettito preventivato²².

Sul punto, va considerato inoltre che anche il fatto di demandare ad un successivo provvedimento la puntuale precisazione dei prodotti tassabili rende difficoltosa la verifica della quantificazione ex ante e relativamente aleatorio il gettito prospettato.

Entrando comunque nel dettaglio delle quantificazioni presentate in RT, si evidenzia che gli effetti di gettito prospettati potrebbero risultare sovrastimati, ciò in quanto la base imponibile viene individuata quale quota del reddito complessivo netto corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalle attività pornografiche, il che potrebbe indurre i soggetti gravati dal carico fiscale ad assottigliare tale quota di reddito e quindi ad evadere l'imposta. Ciò tanto più in quanto la norma demanda ad un successivo provvedimento le concrete modalità applicative del prelievo.

Sul punto deve considerarsi peraltro che l'attività accertatrice dell'eventuale evasione commessa sui prodotti in esame potrebbe risultare particolarmente difficoltosa.

Va considerato, inoltre, che le stime di gettito potrebbero risultare inferiori a quelle indicate sia perché la stessa fonte citata (valori Eurispes) stima per il 2004 un volume calcolato in 993 mln di euro, inferiore sebbene di poco a quello individuato in RT, sia perché il presumibile incremento del costo a valle dei prodotti rientranti in tale area, conseguente all'aumento della pressione fiscale, potrebbe controbilanciare l'ipotizzata crescita media annua del fatturato del settore del 10% (così come evidenziato in RT).

²² In senso analogo, pur riferendosi a una precedente versione della norma, si è espresso il rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze. Cfr CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 7 dicembre 2005, pagg. 22-23.

Con riguardo alla istituzione dell'acconto "per l'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", sarebbero opportuni chiarimenti sulle modalità e i tempi di pagamento dell'acconto in esame, essendo già trascorso il periodo in cui tale pagamento viene assolto.

Infine, con riferimento alla tabella della RT che illustra l'andamento di cassa sulla base del saldo/acconto, si rileva una incongruenza dei dati relativi alle annualità di pagamento dei debiti di imposta²³.

Sarebbero, pertanto, utili chiarimenti in merito.

In relazione al comma 467, la RT stima un incremento di gettito annuo in termini di cassa e di competenza pari a 25 mln di euro.

Al riguardo, anche in relazione a tale comma vanno ribadite, ai fini della quantificazione del gettito prospettato, sia le difficoltà di delineare l'ambito applicativo dell'imposta, sia le modalità di accertamento; circostanze, queste, suscettibili di compromettere l'effettiva acquisizione del relativo gettito.

Comma 468

Il comma provvede ad inserire il comma 25-ter all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 - recante, tra le altre, nuove disposizioni in materia di riscossione - stabilendo che, in caso di mancato trasferimento a Riscossione S.p.a. del capitale delle aziende attuali concessionarie dei servizi della riscossione e di cessione di rami inerenti il servizio di riscossione degli enti locali ad altra società, il personale dipendente della società e dei rami trasferiti

²³ In particolare, non si comprende perché il saldo dell'acconto 2005 sia computato nel 2007 e non nel 2006, e perché l'acconto 2006 figuri nel 2007 e non nel 2006, come pure il saldo 2006 nel 2008 anziché nel 2007.

ad altri enti societari mantenga immutate le garanzie previste in materia di statuto giuridico ed economico del rapporto di lavoro, stabilite dai commi 16, 17 e 19-*bis* del medesimo articolo.

Per i profili di interesse, non vi è nulla da osservare, considerata la natura giuridica di diritto comune del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende concessionarie e la neutralità del loro trasferimento ad altri soggetti di diritto comune per la finanza pubblica, sia pure con le garanzie previste dai commi 16 -17 e 19-bis.

Comma 477

Il comma 477 fornisce un'interpretazione dell'articolo 4, comma 2-*decies*, del decreto-legge n. 209 del 2002, in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

La norma in esame dispone che, fino all'adozione del regolamento di cui al suddetto comma 2-*decies*, nel quale sono stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, non possono essere esercitate dai concessionari esclusivamente le attività di accesso ai pubblici uffici e di recupero dei crediti (commi 2-*octies* e 2-*nonies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 209 del 2002), ferme restando, per i concessionari iscritti all'albo, le facoltà ad essi attribuite dalla normativa vigente, comprese le attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tutte le entrate degli enti pubblici.

La RT non considera la norma in esame.

Al riguardo non vi sono osservazioni.

Comma 480

Il comma stabilisce che, al fine di incentivare gli investimenti dei soggetti dell'autonomia, questi ultimi possano presentare specifici progetti da finanziare con le risorse iscritte nei bilanci dell'INAIL disponibili per investimenti, nel rispetto comunque degli obiettivi del patto di stabilità e crescita.

La RT non esamina la disposizione.

Al riguardo, premesso che andrebbe chiarita la platea dei destinatari, si fa presente che sembrerebbe necessario un chiarimento sul vincolo di carattere finanziario che la norma riferisce, in via generale, al "rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita", stabilito ai fini dell'ammissibilità al finanziamento dei progetti in esame. Ciò al fine di valutare come l'utilizzo delle risorse INAIL si concili con i limiti fissati per la crescita della spesa in conto capitale del comparto in questione.

Comma 481

Il comma modifica l'attuale normativa recata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001, in materia di regime tributario dei partecipanti ai fondi comuni di investimento immobiliare, introducendo i commi 2-*bis* e 2-*ter*.

Nel primo si stabilisce che qualora le quote dei fondi comuni di investimento siano immesse in un sistema di deposito accentrato la ritenuta di cui al comma 1 del citato articolo 7 è applicata dai soggetti residenti presso i quali le quote, direttamente o indirettamente, sono state depositate.

Il successivo comma 2-*ter* prevede per i soggetti non residenti la nomina di un rappresentante fiscale in Italia con compiti e responsabilità analoghe a quanto previsto per i soggetti residenti.

La RT asserisce la mancanza di rilievo finanziario della norma, che risulterebbe essere di natura meramente procedurale.

Al riguardo, occorre sottolineare che la norma, ad una prima analisi, sembrerebbe non priva di riflessi finanziari; infatti, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti in merito alla effettiva neutralità fiscale del calcolo della ritenuta sui proventi del fondo da parte della società autorizzata alla gestione dei depositi accentrati.

In particolare, le società in esame rappresenterebbero un unico soggetto fiscale al cui interno potrebbero compensarsi posizioni di credito/debito di imposta che, se non alterano a parità di condizioni la posizione totale debitoria di competenza, ne potrebbero modificare i flussi finanziari di saldo, espressi in termini di cassa.

Infatti, in mancanza di tale norma ogni singola società di gestione del risparmio presenterebbe una propria posizione fiscale che, invece, per effetto della novella normativa, verrebbe a compensarsi con diverse altre posizioni di differenti società di gestione del risparmio, tutte facenti capo alla società di deposito accentrato.

Comma 482

Il comma 482 attribuisce ad un decreto del Ministero della difesa l'individuazione degli immobili militari da alienare e i cui proventi, in base al precedente comma 5, sono destinati alla riduzione del debito pubblico. La procedura è soggetta alle seguenti condizioni:

- l'alienazione è effettuata direttamente dal Ministero della difesa, che può avvalersi del supporto di società pubblica o a partecipazione pubblica;
- la determinazione del valore del bene da porre all'asta avviene con decreto della Direzione generale dei lavori e del demanio ed è sottoposta ad un parere di una apposita commissione nominata dal Ministero della difesa;
- con la medesima determinazione vengono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, compresa tra il 5 ed il 15 per cento, del ricavato derivante dalla vendita degli immobili valorizzati;
- si attribuisce al Ministero della difesa la facoltà di non approvare i contratti di trasferimento degli immobili qualora sopraggiungano esigenze di carattere istituzionale;
- le alienazioni e permutate possono essere effettuate mediante trattativa privata qualora il valore del bene sia inferiore a 400.000 euro;
- per i beni da dismettere con perdita della demanialità il Ministero della difesa effettua una comunicazione di un elenco al Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia circa il riconoscimento dell'interesse storico-artistico del bene.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, appare opportuno indicare in quale modo la disposizione circa la destinazione di una quota parte del ricavato della vendita agli enti territoriali interessati al procedimento si coordina con quanto statuito al precedente comma 5 (fatto salvo dalla norma in esame), che subordina l'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi, rispetto alla loro destinazione alla riduzione del debito, alla previa verifica della Commissione UE.

In linea generale, poi, non è chiaro se il programma di dismissioni immobiliari della Difesa prefigurato dalla norma sia da intendersi come aggiuntivo rispetto a quelli già previsti da precedenti norme²⁴ o se invece si tratti di modificare la procedura di alienazioni già previste (come sembrerebbe indicare l'assenza di stima di maggiori entrate). In tale ultimo caso, peraltro, la riserva di una quota del ricavato tra il 5% e il 15% agli enti territoriali interessati sembrerebbe suscettibile di determinare effetti finanziari.

Infine, sempre in quest'ottica, occorre chiarire con quali risorse si farà fronte ai presumibili oneri derivanti dagli adempimenti da essa previsti (dall'utilizzo, nella procedura di dismissione, di una società pubblica o a partecipazione pubblica alla istituzione di una commissione per l'espressione del parere di congruità sul prezzo del bene posto all'asta).

²⁴ Il comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 prevedeva, a fronte della predisposizione, da parte del Ministero della difesa, di un elenco di immobili da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio per la successiva valutazione e dismissione, una anticipazione compresa tra 954 mln di euro e 1.357 mln di euro, concessa dalla Cdp S.p.a. al Ministero della difesa, da rimborsare entro l'anno 2005 a cura del MEF a valere sui proventi delle dismissioni degli stessi immobili. Alla citata norma non venivano ascritti effetti netti sui saldi di finanza pubblica. Secondo recenti notizie di stampa (*Il Sole-24 ore* del 29 ottobre 2005), nel corso del 2005 dovrebbe attuarsi il perfezionamento, tramite Fintecna, della cessione di 240 caserme per 1,2 mld di euro. Resterebbe quindi da chiarire se il lotto di immobili da dismettere in base alla disposizione oggetto di esame si riferisca alla vendita delle caserme previste dal comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, in vendita già quest'anno ma a tutt'oggi ancora non effettuate, o alla vendita di nuovi immobili.

Commi da 483 a 492

I commi 483 e 484, modificano i commi 1 e 2 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 e abrogano i commi 3 e 5 dell'articolo 12 e l'articolo 16 del medesimo d.lgs.. In particolare, si prevede, da parte dell'amministrazione competente, l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico per un periodo trentennale. Spetta al Ministero delle attività produttive, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determinare, con riferimento alla procedura di gara, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata.

Il comma 485, relativamente alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla loro proroga per un periodo di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999. Le proroghe sono condizionate all'effettuazione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti.

Il comma 486, per effetto della proroga delle concessioni, stabilisce un versamento di un canone aggiuntivo unico per quattro anni a decorrere dal 2006 a carico del soggetto titolare della concessione. Le somme derivanti dal canone, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 mln di euro per ciascun anno e ai Comuni interessati per 10 mln di euro per ciascun anno.

Il comma 487 specifica gli interventi di ammodernamento degli impianti ritenuti congrui.

Il comma 488 impone ai titolari di concessione, a pena di nullità della proroga, di autocertificare l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati. Tali autocertificazioni sono soggette al giudizio di congruità delle amministrazioni competenti. La non effettuazione degli investimenti è causa di decadenza dalla concessione.

Il comma 489 consente, a determinate condizioni, la previsione nel bando di gara per concessioni idroelettriche del trasferimento della titolarità del ramo d'azienda che esercita la concessione dal concessionario uscente al nuovo concessionario.

Il comma 490 individua l'organo deputato a dirimere i casi di mancato accordo tra le parti.

I commi 491 e 492 sanciscono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia e danno un termine alle Regioni e Province autonome ad armonizzare i propri ordinamenti alle norme in esame.

La RT non considera le disposizioni dal comma 483 al 492.

L'allegato 7, in base al disposto del comma 486, indica un effetto di maggiori entrate nel triennio di 50 mln sul saldo netto da finanziare e di 60 mln di euro per il fabbisogno e l'indebitamento netto.

Al riguardo, occorrerebbe chiarire se la proroga delle concessioni di cui al comma 485, rinviando di dieci anni il rinnovo contrattuale delle stesse, sia suscettibile di inibire la possibilità di addivenire a condizioni contrattuali più favorevoli per le amministrazioni interessate.

Con riferimento al versamento del canone aggiuntivo nella misura di 3.600 euro per MW, che concretizza un maggiore afflusso di 50 mln di euro per l'entrata del bilancio dello Stato e di 10 mln di euro per i Comuni interessati, si fa presente che, al fine di verificare la

congruità delle cifre indicate, andrebbe evidenziato il numero di concessionari coinvolti e le quantità di MW di potenza nominale installata.

Si rileva inoltre che l'assenza di autocertificazione da parte dei titolari la concessione e la mancata effettuazione degli investimenti, causando la nullità della proroga o la decadenza della concessione, fanno venir meno il versamento del canone aggiuntivo e, di conseguenza, i risparmi associati alle disposizioni sia per il bilancio dello Stato che per quello dei Comuni interessati. Andrebbe chiarito quindi se nella quantificazione delle entrate previste si sia tenuto conto prudenzialmente della possibilità della decadenza della concessione

Comma 493

Ai sensi del comma 493 una quota parte degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato, garantendo maggiori entrate pari a 35 mln di euro annui, a decorrere dal 2006.

È fatto salvo il disposto dell'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria per il 2005, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sarebbe stato assicurato al bilancio dello Stato un gettito annuo pari a 100 mln di euro mediante il versamento di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'aliquota della componente della tariffa elettrica, di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, nonché di una ulteriore quota, ad eventuale integrazione della precedente, derivante dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, al fine di assicurare un gettito complessivo pari ai citati 100 mln.

La RT non considera la norma in questione, mentre l'allegato 7 quantifica le maggiori entrate in 35 mln di euro per anno.

Al riguardo, dato che il versamento al bilancio dello Stato di una ulteriore quota parte degli introiti della componente tariffaria A2, di cui al comma in esame, si configura come un maggior prelievo a carico dei soggetti erogatori di energia elettrica, occorre valutare - anche se non si tratta di un problema di quantificazione - l'eventualità di effetti indiretti derivanti da meccanismi di traslazione da parte dei suddetti soggetti, che potrebbero cercare di compensare i minori introiti rivalendosi sugli utenti dei relativi servizi.

Comma 494

Il comma 494 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la sospensione dei trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite relativamente a quegli enti che già usufruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le stesse funzioni. Si dispone, infine, che a valere sulle risorse derivanti dalla suddetta disposizione siano incrementati di 10 mln di euro i trasferimenti erariali a favore dei Comuni delle Province confinanti con quelle di Trento e Bolzano.

La RT afferma che la norma comporta effetti migliorativi in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno per ciascuno degli anni 2006-2008 per circa 20 mln di euro. Tale importo deriva dalla differenza tra la sospensione dei trasferimenti erariali valutati in 30 mln di euro e l'attribuzione ai Comuni delle Province confinanti con quelle di Trento e Bolzano di maggiori trasferimenti erariali per 10 mln di euro.

L'allegato 7 mostra sui saldi di finanza pubblica un effetto di minore spesa per 20 mln di euro per ciascuno degli anni considerati.

Al riguardo, si osserva che gli importi riportati in RT non sono giustificati da alcuna informazione circa la metodologia utilizzata per la loro quantificazione. In particolare, non si evince il numero di enti soggetti alla sospensione dei trasferimenti erariali né di quelli cui fa capo un incremento dei trasferimenti.

Inoltre, andrebbe chiarito, stante la formulazione normativa che parla di "sospensione", se la riduzione dei trasferimenti erariali sia a tempo indeterminato o temporaneo.

Ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica. Infatti, mentre l'allegato 7 mostra un impatto su tutti e tre i saldi, la RT afferma che il miglioramento avviene solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

Commi da 495 a 498

I commi da 495 a 498 intervengono nella materia della tassazione sulle cessioni immobiliari.

In particolare, il comma 496 istituisce un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito con aliquota pari al 12,50% sulle plusvalenze realizzate in seguito a cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, nonché di alcune tipologie di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. In tal caso, il notaio, su richiesta del venditore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lett. b), del TUIR,

provvede all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra determinata.

Sul punto, la RT specifica che per le cessioni per le quali il contribuente non si avvale dell'opzione di tassazione sostitutiva resta in vigore la disciplina di cui all'articolo 67 sopra menzionato.

Il comma 497 introduce nuove modalità per l'individuazione della base imponibile per il calcolo dell'imposte di registro, ipotecarie e catastali, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze. In tal caso, su richiesta dell'acquirente, la base imponibile è costituita dal valore catastale dell'immobile e non più, come a legislazione vigente, da quello definito tra le parti. La disposizione prevede, inoltre, che gli onorari notarili siano ridotti del 20%.

Il comma 495 prevede che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinino quote significative delle loro risorse al comparto delle vendite immobiliari, nel quadro delle attività di contrasto all'evasione fiscale. Tuttavia, il comma 498 statuisce che i contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 siano esclusi dai controlli di cui al comma 495.

La RT attribuisce alle singole disposizioni effetti di gettito di segno diverso. Alla prima di dette norme (imposta sostitutiva sulle plusvalenze) viene attribuito un effetto di maggior gettito pari a circa 512 mln; alla seconda (nuova tassazione delle cessioni) un contenuto decremento pari a circa 62 mln. L'effetto netto è quantificato in una maggiore entrata di 450 mln per il 2006, 417,6 mln per il 2007 e 431,5 per il 2008, tenuto conto anche del minor gettito a titolo di IRE dovuto all'introduzione dell'imposta sostitutiva in

esame. A tale effetto la RT aggiunge 50 mln di euro annui derivanti dal comma 495 per il potenziamento dell'accertamento.

Al riguardo, si osserva che la RT individua il gettito dell'imposta sostitutiva in 512 mln di euro, utilizzando il valore medio (basato sul dato catastale) delle transazioni (pari a 102.400 euro) ed il numero di transazioni (pari a 40.000) che, anche per effetto dell'intensificazione dell'attività di controllo, potrebbero essere sottoposte alla nuova imposta sostitutiva in esame²⁵.

Tuttavia, partendo dal dato della perdita di gettito IRE (dovuta alla applicazione dell'imposta sostitutiva) si perviene implicitamente, utilizzando le variabili presenti in RT, ad una quantificazione di un numero di transazioni rientranti nell'ambito applicativo della norma in esame pari solo a circa 547²⁶. La RT stima cioè implicitamente un aumento particolarmente consistente del numero delle transazioni soggette all'imposizione (da 547 a l.v. a 40.000), facendo ipotizzare pertanto l'eventualità di una sovrastima del recupero di gettito prospettato per effetto dell'applicazione della nuova imposta sostitutiva.

Inoltre, gli effetti di maggior gettito ascritti alla disposizione di cui al comma 496 dipendono in buona sostanza da valutazioni opzionali da parte dei contribuenti interessati, i quali, secondo le stime della RT, dovrebbero essere indotti a preferire il sistema dell'imposta sostitutiva ad aliquota agevolata del 12,50% rispetto al metodo di tassazione ordinario più oneroso.

Al riguardo, si osserva che, trattandosi di maggiori entrate connesse a comportamenti dei contribuenti, i quali per di più potrebbero dar luogo ad accordi elusivi, sembra non prudentiale ascrivere alla norma un incremento di gettito come quello prospettato.

Sul punto, non appare del tutto irragionevole, infatti, ipotizzare che solo in particolari casi l'acquirente potrà avere un interesse a che il prezzo reale pagato per

²⁵ Dal calcolo effettuato in RT tale stima è computata nella maniera seguente (40.000 * 102.400 * 12,5%).

²⁶ Base di calcolo utilizzata: 18,5 mln di euro (perdita di gettito IRE quantificata in RT, derivante dai dati UNICO2004) moltiplicato il 33% (aliquota marginale media) e diviso 102.400 euro (valore medio delle transazioni).

l'immobile sia inserito nell'atto di compravendita (ad esempio, nel timore di subire gli effetti di una possibile azione revocatoria), mentre potrebbe verificarsi più facilmente che i soggetti trovino più conveniente (in caso ad esempio di uno sconto sul prezzo di vendita) dichiarare un valore molto prossimo a quello catastale. In tal caso, il venditore e l'acquirente assolverebbero ad ambedue le condizioni poste dal comma 498, che esclude i controlli di cui al citato comma 495 nonché quelli previsti agli articoli 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986.

Inoltre, la norma non sembra porre limiti o parametri entro i quali rendere congruo il valore della plusvalenza indicata dal venditore; va da sé infatti che, ad una prima interpretazione, i benefici indicati di esclusione dai citati controlli scattino anche a valori di prezzo dichiarati in misura di poco superiore rispetto a quello catastale.

Tale considerazione, qualora fosse verificata, potrebbe ridurre gli effetti finanziari della disposizione in esame; infatti, per come essa è conformata, il riparo dagli accertamenti di cui al comma 498 è ottenibile mediante anche minime differenze tra prezzo di vendita e valore catastale, che farebbero comunque emergere plusvalenze (ma non negli ammontari significativi così come stimati in RT)²⁷.

Inoltre, un dubbio interpretativo si pone circa il fatto che il comma 497 sia applicabile a tutte le cessioni tra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, con ciò innovando l'attuale tassazione a titolo di imposta di registro, relativa alle compravendite immobiliari (siano esse per prima casa o non).

Dall'esame della RT sembrerebbe infatti doversi intendere che la citata nuova disposizione sia applicabile solo alle cessioni non prima casa; infatti, ripercorrendo i calcoli in essa evidenziati, si giunge alla stima prevista di circa 60 mln di euro solo se si fa riferimento (utilizzando le variabili ivi indicate) alle cessioni sottoposte all'imposta di

²⁷ Implicitamente, sulla base della RT, viene stimata un'emersione di plusvalenze tale da generare un maggior gettito per imposta sostitutiva pari a circa 12.800 euro per ciascuna transazione.

registro, ipotecaria e catastale pari al 10% (e pertanto relative alle cessioni di immobili non prima casa), anche se tale specificazione non risulta nella norma.

Non appare dunque irrilevante acquisire chiarimenti in merito alla portata della norma di cui al comma 497, che, se fosse riferibile a tutti gli atti di compravendita, comporterebbe una perdita di gettito verosimilmente superiore a quella indicata in RT.

Commi da 499 a 509 e da 510 a 520

I presenti commi, concernenti due diversi istituti di natura fiscale, vengono esaminati congiuntamente in quanto la RT fornisce una stima complessiva della variazione di gettito dovuta alle procedure di programmazione fiscale ed adeguamento dei redditi.

I commi da 499 a 509 disciplinano lo strumento della programmazione fiscale con la finalità di offrire al contribuente un accordo con l'Amministrazione finanziaria volto a determinare preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta.

Soggetti interessati sono i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo ai quali si applicano gli studi di settore o, in mancanza di questi, i parametri accertativi; sono previste cause di esclusione da detta disciplina nei casi di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore o in caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nei casi di omessa dichiarazione del reddito o di presentazione di dichiarazione a fini IVA.

La proposta individuale di programmazione fiscale viene formulata direttamente dall'Agenzia delle entrate, sulla base di elaborazioni operate

dall'anagrafe tributaria, ed ha per oggetto la determinazione preventiva della base imponibile per il triennio che va dal 2006 al 2008.

Il contribuente ha facoltà di accettare la proposta formulata entro il 16 ottobre 2006 e non può sindacarla eccetto nei casi in cui i dati contabili e strutturali presi a base del calcolo non risultino corretti.

Per i periodi oggetto di programmazione si ha l'inibizione dei poteri di accertamento, sia analitico che induttivo; inoltre, sulla parte di reddito dichiarato eccedente rispetto a quello programmato (sul quale si applica l'aliquota del 23%), l'aliquota marginale a fini IRPEF e l'aliquota proporzionale a fini IRES sono ridotte di quattro punti percentuali; infine, i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto però salvo il minimale reddituale e le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato (casce autonome).

Ai medesimi destinatari della proposta di programmazione fiscale viene formulata anche una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo relativa ai periodi di imposta 2003 e 2004, ai sensi di quanto disciplinato dai commi da 510 a 520.

Tale proposta di adeguamento ha valore sia ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e comporta per ciascuno dei due periodi d'imposta maggiori ricavi e compensi pari ad almeno 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti.

Sui maggiori ricavi indicati nella proposta si applica l'aliquota del 28% per i soggetti IRES e del 23% per i soggetti IRPEF.

Per coloro che aderiscono alla proposta di adeguamento si rende applicabile la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 218 del 1997, il quale stabilisce che il fisco può riaprire la posizione

concordata con il contribuente solo in caso di sopraggiunta conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare maggior reddito per importi superiori al 50% di quanto definito e comunque non inferiori a 77.468,58 euro.

La RT quantifica il maggior gettito riveniente da ambedue gli istituti descritti attraverso la scelta di un campione di 900 mila contribuenti selezionati dalla banca dati degli studi di settore relativa al periodo d'imposta 2003; i dati sono poi estesi alla platea di contribuenti che hanno applicato gli studi di settore nel periodo d'imposta 2003 (circa 3 milioni di contribuenti).

Applicando dei correttivi a tali dati con "riferimento alle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione agli istituti e ad una possibile adesione decrescente dei contribuenti al crescere degli importi dovuti" si arriva a stimare un maggior gettito complessivo in termini di competenza pari a 990 mln di euro a titolo di adeguamento dei redditi e 3.300 mln di euro a titolo di programmazione fiscale.

Le variazioni di gettito complessive in termini di cassa sono fatte pari a 2.030 mln per il 2006, 1.100 mln per il 2007 e 1.100 mln per il 2008.

Al riguardo, diverse sono le osservazioni che meriterebbero dei chiarimenti da parte del Governo.

In prima analisi occorre osservare che la RT non palesa in modo articolato le variabili e i procedimenti sulla cui base è costruita la quantificazione di maggior gettito, con ciò rendendo difficoltosa la verifica della congruità.

Inoltre si sottolinea che per i precedenti provvedimenti di concordato preventivo biennale (di cui al decreto-legge n. 269 del 2003) e di concordato preventivo triennale²⁸ (di

²⁸ Quest'ultimo legato anche al provvedimento di revisione degli studi di settore. Si rammenta inoltre che l'istituzione del concordato preventivo triennale si è avuta con la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

cui alla legge n. 311 del 2004 [legge finanziaria per il 2005]), il Governo aveva stimato nel complesso un maggior gettito pari a circa 5,7 mld di euro.

Sarebbe utile pertanto che il Governo fornisse dati di consuntivo al riguardo, per consentire di valutare la capacità di meccanismi del genere di dar luogo ai gettiti stimati²⁹.

Si richiamano peraltro alcune osservazioni analoghe a quelle già formulate riguardo alle RT allegare ai precedenti provvedimenti di concordato e di integrazione e definizione agevolata (legge n. 289 del 2002 e decreto-legge n. 269 del 2003).

In particolare, giova rammentare che i contribuenti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore potrebbero essere poco interessati ad ambedue le forme di proposte di programmazione e adeguamento fiscale; tale ipotesi è avvalorata se si pensa che una parte di questi soggetti ha già aderito, sopportando anche degli aggravii finanziari, ai precedenti citati provvedimenti di sanatoria fiscale, con ciò provvedendo a rendersi congrui e coerenti e, in modo del tutto verosimile, ritenendo di aver regolarizzato (almeno per il medio-lungo periodo) la propria posizione con il fisco.

È presumibile pertanto che ai due istituti contemplati dalla nuova normativa in esame aderiranno esclusivamente coloro che avranno una reale convenienza economica dovuta al reale risparmio d'imposta.

Si aggiunga a tale considerazione quella per cui i contribuenti saranno portati a ponderare attentamente la decisione di concordare per un triennio una base imponibile che per le più diverse ragioni (ed in special modo in periodi di difficoltà economica) può presentarsi di importo variabile. In sostanza, il contribuente potrebbe temere che accettare la proposta per una base imponibile che si posiziona ad certo livello potrebbe per il futuro impedirgli di palesare una base imponibile inferiore o quanto meno creargli delle difficoltà nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria nell'eventualità di una sua contrazione.

²⁹ Da notizie di stampa (cfr. *Il Sole 24 ore* del 5 ottobre 2005 "Tra budget e consuntivo i tradimenti del fisco") sembrerebbe per esempio che il reale gettito per le casse dell'Erario si sarebbe attestato su circa 2,5 mld di euro, ossia meno del 50% di quanto stimato in sede di RT.

Ulteriore considerazione riguarda l'aliquota del 23% applicabile sul reddito programmato per il triennio, che sembrerebbe attribuita sia per i redditi delle persone fisiche che per quelli delle società; al riguardo, occorre sottolineare che tale aliquota risulta marginalmente più incisiva per i soggetti persone fisiche (per i quali l'aliquota media viene normalmente individuata tra il 25% ed il 27%) che per le società (per le quali l'aliquota di riferimento è del 33%); anche tale circostanza potrebbe generare disinteresse da parte dei soggetti persone fisiche agli strumenti qui considerati, con conseguente revisione verso il basso del maggior gettito stimato.

Si consideri, a supporto di tale considerazione, che non a caso per la misura dell'adeguamento la norma ha previsto due distinte aliquote, una pari al 28% per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale e l'altra pari al 23% per tutte le altre tipologie di soggetti.

Per ultimo occorre sottolineare che l'istituto della pianificazione fiscale potrebbe prestarsi a rilievi di legittimità per effetto del diverso trattamento fiscale riservato ai redditi da lavoro dipendente e pensione rispetto a quelli di impresa e di lavoro autonomo; i primi sarebbero tassati su base reale, mentre i secondi lo sarebbero su base presunta e definita in via unilaterale.

Anche tale circostanza, sottolineando l'incertezza del quadro normativo, potrebbe indurre i contribuenti a non accettare le proposte concernenti le misure in esame.

Si ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca un approfondimento in merito alle problematiche esposte.

Comma 521

Il comma riduce il periodo di deducibilità del valore dell'avviamento iscritto nell'attivo di bilancio, portandolo da venti a diciotto anni. Viene così modificato nuovamente l'articolo 103, comma 3, del TUIR, dopo il recente intervento recato dal decreto-legge n. 203 del 2005, che aveva innalzato il periodo di ammortamento fiscale da dieci a vent'anni.

La RT stima, in base alla medesima metodologia impiegata nella nota tecnica relativa al citato decreto-legge n. 203 del 2005, una riduzione di gettito ai fini IRES, IRPEF ed IRAP di 105 mln di euro per il triennio 2006-2008. Il flusso di cassa diverge dall'effetto per competenza a seguito del meccanismo del saldo/acconto ed è previsto pari a 185 mln per il 2006 e 105 mln per il 2007 e il 2008.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la determinazione della perdita di gettito riferita alla riduzione del periodo di ammortamento da vent'anni a diciotto risulta sostanzialmente corretta. Peraltro, la metodologia di quantificazione adottata ripropone quella di cui alla RT del citato decreto-legge n. 203 del 2005, in cui non si considerava l'effetto di minor gettito imputabile al prolungamento del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Anche nel caso in esame, pertanto, i riflessi sul gettito andrebbero analizzati, nel loro flusso finanziario, per tutto il periodo considerato, atteso che la modifica concerne esclusivamente una diversa distribuzione temporale del medesimo gettito preventivato.

Comma 523

Il comma stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive, conseguono maggiori entrate per diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili.

Inoltre, la disposizione prevede il potenziamento dell'attività di vigilanza e di contrasto del lavoro sommerso e irregolare tramite piani di intervento, da realizzare anche mediante attività congiunta, e attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo in misura non inferiore al 20% medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

La RT non considera la disposizione.

Sotto il profilo amministrativo, si rileva che la norma non chiarisce le concrete modalità di attuazione del rafforzamento dell'azione ispettiva indicata al secondo periodo, essendo, peraltro, quest'ultima dichiarata ulteriore rispetto alle ordinarie attività delle istituzioni interessate. Pur considerando le assunzioni autorizzate dal comma successivo - che riguardano peraltro solo il Ministero del Lavoro - si potrebbe comunque determinare una serie di oneri aggiuntivi conseguenti alle maggiori attività di controllo necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di potenziamento dell'attività ispettiva, indicato in misura non inferiore al 20%, rispetto a quanto già previsto per il 2005.

Comma 524

Il comma prevede l'autorizzazione all'assunzione da parte del Ministero del Lavoro, in deroga al blocco delle assunzioni, di 795 ispettori del lavoro e di 75 ispettori tecnici presso il Ministero del Lavoro con copertura a valere su una riduzione di un'autorizzazione di spesa posta in Tabella D.

La RT non esamina la disposizione.

Per i profili di quantificazione, al fine di valutare la correttezza dei dati indicati (20 mln per il 2006 e 30,5 mln a partire dal 2007), si fa presente che sarebbe necessaria l'acquisizione di una stima degli oneri e una dimostrazione della coerenza dell'articolazione temporale presentata degli oneri per il 2006 e a decorrere dal 2007.

Per i profili di copertura, l'onere indicato pari a 20 milioni di euro per il 2006 e 30,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, risulterebbe coperto a valere del Fondo per l'occupazione³⁰. A tal fine, la norma dispone la riduzione, a decorrere dal 2005, da 25,8 milioni di euro annui a 5 milioni di euro annui della finalizzazione di una quota del Fondo alla corresponsione di contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità in relazione a dipendenti genitori di figli minori³¹ e la riduzione, a decorrere dal 2009, da 51,6 milioni di euro a 5,16 milioni di euro annui della finalizzazione di una quota del Fondo al riconoscimento di agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro³².

In primo luogo, si fa presente che andrebbe appurata la regolarità di una copertura a valere su risorse di conto capitale a fronte degli oneri di cui trattasi.

³⁰ Articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

³¹ Articolo 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000.

³² Articolo 3, comma 8, della legge n. 448 del 1998.

Sotto il profilo metodologico, poi, si osserva che siffatta copertura sembrerebbe determinare un irrigidimento nella gestione del Fondo medesimo, ponendosi a carico dello stesso un onere a carattere permanente, a fronte di finalità flessibili e coerenti con un rifinanziamento annuale basato sulle effettive esigenze di sostegno e di sviluppo all'occupazione.

In relazione poi ai profili di impatto sui saldi di finanza pubblica, premesso che l'effetto stimato su fabbisogno e indebitamento in termini di maggiori oneri risulta calcolato al netto delle maggiori entrate fiscali e previdenziali a carico del lavoratore (che sono presentati nella RT pari complessivamente al 48 per cento circa dell'importo lordo indicato nell'impatto della misura sul saldo netto da finanziare), sarebbe utile l'acquisizione del computo analitico delle componenti fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con l'indicazione delle relative aliquote applicate.

Allegato 7 - Maggiori spese correnti

Milioni di euro

S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
20	30,5	30,5	10,4	15,9	15,9	10,4	15,9	15,9

Allegato 7 - rettificazione

Milioni di euro

	2006	2007	2008
INPDAP	-6	-9,1	-9,1
Contr. Aggiuntiva	2,3	3,5	3,5
FSN	-1,2	-1,8	-1,8
IRPEF	2,4	3,7	3,7

Comma 541

La modifica introdotta dalla Camera dei deputati attua un ulteriore ampliamento dell'installazione degli apparecchi di cui al comma 7 del regio decreto n. 773 del 1931, concernenti le apparecchiature prive di *monitor*, attivabili con monete metalliche che distribuiscono premi consistenti in piccoli oggetti non convertibili in denaro ovvero quelle basate sulla sola abilità che non distribuiscono premi, limitatamente alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo del citato regio decreto.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, dato che la modifica sembra comportare un effetto di maggior gettito che va a potenziare gli effetti finanziari stimati nell'originaria RT e basati sull'ampliamento dell'installazione del numero degli apparecchi.

Comma 556

Il comma, come modificato, istituisce presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze".

La RT non esamina la norma, così come l'allegato 7, che non annette effetti finanziari.

Sarebbero utili informazioni in ordine agli eventuali oneri connessi alla creazione dell'Osservatorio.

Commi da 568 a 571

I commi 568 e 569 stabiliscono la possibilità per l'Amministrazione della difesa di operare, secondo criteri e modalità successivamente determinati con successivo decreto, la permuta di materiali o servizi finalizzati al potenziamento della ricerca in campo militare, con soggetti sia pubblici che privati.

La RT si limita ad una breve descrizione della finalità della norma e ad indicare l'autorizzazione di spesa pari a 55 milioni di euro a decorrere dal 2006.

L'allegato 7 non associa alle disposizioni effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, pur essendo la disposizione finalizzata al contenimento delle spese e alla esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, andrebbe chiarito se la stipula delle convenzioni e dei contratti avvenga nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero della difesa. Andrebbe altresì valutata la mancanza di effetti sul patrimonio dello Stato.

I commi 570 e 571, al fine di promuovere la partecipazione competitiva dell'industria nazionale in ambito internazionale, autorizzano la spesa annua di 55 mln di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, in base all'articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003. Lo stanziamento è iscritto nell'U.P.B. del Ministero della difesa, che provvede all'individuazione delle procedure attuative di erogazione dei contributi e delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni rispetto a quelle evincibili dalla norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetto di spesa.

Comma 573

Il comma 573 stabilisce che con riferimento al D.P.R. 30 marzo 1998, di istituzione dell'ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, l'applicazione delle misure ivi contenute, avvenga previa intesa Stato - Regione Sardegna che determina la ripartizione, tra i Comuni interessati, delle risorse già stanziare per l'estensione delle aree soggette a vincolo. Si prevede inoltre che i Comuni interessati possano aderire all'Intesa e far parte dell'area parco con apposita delibera consiliare.

La RT non si occupa della norma.

L'allegato 7 non associa alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero chiariti i possibili risvolti finanziari derivanti dalla concessione ai Comuni interessati di far parte dell'area parco e connessi agli eventuali particolari regimi normativi cui tale aree sono sottoposte.

Comma 575

Il comma 575 autorizza una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006 per la concessione dei contributi, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004, finalizzati al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali. La copertura di tale onere deriva dalle risorse di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005, soppresso dallo stesso comma 575, stanziato per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale.

La RT non considera la norma in questione.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, in quanto l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

Comma 576

Il comma 576 apporta una modifica al comma 275 della legge n. 311 del 2004 specificando che le società ivi indicate a cui vengono trasferiti gli immobili di proprietà dei Comuni con l'esenzione dall'imposta di registro sono quelle di cartolarizzazione e aggiunge le associazioni riconosciute cui si applica lo stesso regime.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva che la norma da un lato circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo in esame rispetto alla legislazione vigente, limitandolo alle società di cartolarizzazione, dall'altro lo estende alle associazioni riconosciute.

Occorrerebbe quindi approfondire i rilievi finanziari della disposizione con un'integrazione della RT.

Comma 577

Il comma stabilisce l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni statali del personale dell'Agenzia del Demanio che, in seguito alla creazione della medesima agenzia, abbia optato per la permanenza nei ruoli dell'amministrazione diretta dello Stato.

Al riguardo, premesso che tale facoltà risulta già espressamente prevista da norma di legge, sarebbe utile l'acquisizione di elementi informativi circa la platea dei soggetti destinatari nonché la relativa coerenza con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che impone alle amministrazioni statali la riduzione del 5 per cento delle piante organiche

Comma 578

Il comma, ai fini della attuazione del piano per l'alta formazione tecnologica previsto dalla legge n. 53 del 2003, provvede allo stanziamento di 44 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006/2008 e alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilita in 80 milioni per il 2006-2008 ed in 100 milioni dal 2009.

La RT si limita ad una breve descrizione delle finalità dell'autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria.

Sotto il profilo metodologico, la copertura è assicurata dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 10, del decreto-legge n. 269 del 2003 relativa all'Istituto italiano di tecnologia³³.

Allegato 7 -Maggiori spese correnti

Milioni di euro

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Piano Pogr. Scuola	44	44	44	44	44	44	44	44	44

Allegato 7 - Minori spese in conto capitale

Milioni di euro

	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
IIT	-44	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45

Al riguardo, andrebbe chiarita la circostanza per cui alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, della legge n. 326 del 2003, si accompagna, al secondo periodo del comma in esame, la soppressione del primo periodo del medesimo articolo 4, comma 10, che stabilisce le finalità e l'ammontare dell'autorizzazione di spesa a legislazione vigente. L'effetto di questa disposizione dovrebbe far venir meno infatti tutta l'autorizzazione di spesa parzialmente utilizzata per coprire gli oneri del comma in esame.

³³ L'effetto sui saldi, pertanto, risulterebbe neutrale.

Per i profili di copertura, pur ritenendo congrua la copertura finanziaria adottata, andrebbero comunque acquisiti elementi circa la stima dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, relativamente ai criteri metodologici adottati nel computo della compensazione indicata nell'allegato 7, per effetto della rideterminazione dell'autorizzazione di spesa per il triennio 2006/2008 dell'articolo 4, comma 10, della legge n. 326 del 2003, che passa dai 124-125 milioni di euro previsti in Tabella F agli 80 milioni di euro (-44/45 milioni di euro).

Comma 579

Il comma prevede che per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese siano disciplinate con decreto ministeriale le caratteristiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio-lungo termine con un tasso di interesse prefissato alle condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Contestualmente e nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, mentre il primo periodo del comma non sembra rilevare per i profili di competenza, si sottolinea l'opportunità di un'indicazione in merito alle concrete modalità con le quali si intende incentivare fiscalmente i citati certificati di deposito senza aggravii a

carico della finanza pubblica, onde valutare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza del gettito fiscale complessivo.

Comma 580

Nel comma, al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) è concesso un contributo di 500 mila euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.

La RT non aggiunge elementi di valutazione.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 581

Nel comma, al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge finanziaria 2005.

La RT non esamina la norma.

Nulla da osservare trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 582

Il comma stabilisce che l'ENAC sia autorizzato all'utilizzo delle residue disponibilità di parte corrente iscritte nel proprio bilancio, derivanti da trasferimenti statali ed inerenti al biennio 2004/2005, per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali.

La RT non considera la disposizione.

Si segnala che la disposizione potrebbe produrre oneri nella misura in cui venga interpretata come derogatoria al vincolo di spesa stabilito dalla "finanziaria" 2005 per gli enti compresi nell'Allegato 1 alla medesima legge.

In proposito, a prescindere dal regime contabile dell'ente in questione (quale Ente pubblico economico), andrebbe in ogni caso considerato che la norma rappresenta un maggior onere almeno per il 2006, dal momento che l'ente fa parte del conto della P.A..³⁴

Commi da 583 a 593

Il comma 583 autorizza i soggetti, di cui al successivo comma 586, denominati promotori, a presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi e riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

Il comma 584 esclude l'applicazione del decreto-legge n. 400 del 1993, in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali

³⁴ In proposito, si segnala che la dotazione dell'Ente è stabilita ogni anno in legge finanziaria con la tabella C (U.P.B. 4.1.2.13 - Cap. 2161 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

marittime. Il canone viene determinato all'atto della concessione ed è attribuito in misura pari al 20% alla regione e in identica percentuale al comune o ai Comuni interessati.

Il comma 585 individua le caratteristiche e i requisiti propri degli insediamenti turistici di qualità, fra i quali emerge l'ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di almeno 250 addetti.

I commi 586 e da 588 a 592 individuano gli enti e i soggetti che possono presentare le proposte di cui al comma 583 ed indicano gli studi e i piani che devono corredare le medesime proposte, la cui valutazione è demandata alle Regioni, le quali provvedono ad individuare quelle ritenute di pubblico interesse e a trasmettere la documentazione alle altre amministrazioni competenti. Tali amministrazioni rimettono le loro valutazioni alle Regioni che promuovono la stipula di un accordo di programma che sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione o parere, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie. La regione, nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 592).

La RT non considera le disposizioni.

Con riferimento al comma 584 occorre sottolineare che, escludendo nella determinazione del canone di concessione demaniale marittimo le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 400 del 1993, si rimette alla libertà delle parti la determinazione del canone di concessione; tale circostanza induce a ritenere che in alcuni casi si potrà verificare un livello di canone demaniale anche inferiore rispetto a quello definibile attraverso le disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 400 del 1993, con conseguente minor gettito. Inoltre, anche la previsione di attribuire una quota pari al 20% degli introiti dei

canoni sia alle Regioni sia ai Comuni interessati potrebbe ridurre le entrate dell'erario, che si vedrebbe attribuire una quota pari al solo 60% del canone concordato. Presentandosi pertanto incerti gli effetti finanziari della norma in parola, appaiono utili chiarimenti in merito.

Il comma 587 prevede che la realizzazione di infrastrutture e servizi connessi possa essere affidata al soggetto realizzatore dell'insediamento turistico, applicandosi in tal caso l'articolo 104, comma 4, del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

Tale norma consente la deduzione di quote d'ammortamento finanziario differenziate, determinate nei singoli casi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da calcolare sull'investimento complessivo realizzato, includendo anche la quota degli interessi passivi, in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110 del TUIR.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti in merito ad eventuali riflessi finanziari che la norma in parola può generare, con riferimento alla vigente normativa in materia di imposte dirette (thin-capitalization e pro-rata patrimoniale) e di IRAP (al riguardo si rammenta che gli interessi passivi rappresentano uno degli elementi della base imponibile).

Il comma 593 autorizza i Comuni interessati alla realizzazione degli insediamenti in parola ad applicare regimi agevolati del contributo di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'ICI (in tal caso fino all'esenzione totale dall'imposta).

Sulla disposizione non si hanno osservazioni, dato che la relativa decisione è rimessa agli enti destinatari del contributo per oneri di urbanizzazione e dell'imposta comunale sugli immobili.

Comma 594

Il comma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rinnovare per il 2006 gli accordi finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi ai cittadini e alle imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che tali accordi erano stati previsti dalla legge finanziaria per il 2004, che ascriveva agli stessi effetti onerosi, pari a 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per la cui copertura si utilizzava quota parte delle risorse del fondo presso l'INPS finalizzato all'erogazione degli indennizzi in parola. Andrebbero pertanto forniti chiarimenti circa la mancata indicazione di un onere per il rinnovo nel 2006 degli accordi per l'accelerazione della fase istruttoria delle domande di indennizzo.

Comma 595

La norma reca il divieto alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per il 2006 e 2007, autorizzando la stipula di contratti a t.d. per un massimo del venti per cento dell'organico approvato.

La RT non considera la norma.

Premessa la natura giuridica delle fondazioni quali soggetti di diritto comune, i detti organismi, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 26 giugno 1996, n. 367, e del D.M. 10 giugno 1999, n. 239, ricorrono per il loro finanziamento ordinario principalmente al Fondo unico per lo Spettacolo del Ministero dei Beni culturali, i cui criteri di riparto tengono in debito conto gli oneri di personale.

Pertanto, nell'eventualità che i detti enti siano inclusi nella formazione del Conto della P.A., andrebbero quantificati gli effetti sui saldi di finanza pubblica ad opera della misura.

Comma 596

Il comma autorizza per l'anno 2006 la trasformazione in contratti a t.d. dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel 2005 dall'Amministrazione dei Beni culturali in forza dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, nel limite massimo di 95 unità.

La RT non considera la disposizione.

Per i profili di quantificazione, in coerenza con la disciplina generale che impone limitazioni alla stipula dei contratti a t.d. per il 2006 indicata ai commi 188-189, cui sono correlati risparmi di spesa indicati in allegato 7, occorre anzitutto chiarire se l'autorizzazione di cui trattasi rientri nel novero delle prescritte limitazioni ovvero costituisca autorizzazione in deroga, analogamente a quelle individuabili ai commi 238 e seguenti del presente disegno di legge finanziaria.

In tal caso, andrebbero espressamente quantificati i relativi oneri, stimandone il costo assumendo le posizioni economiche previste in corrispondenza ai profili professionali

equivalenti appartenenti all'Amministrazione dei beni culturali ed indicando il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica.

Commi da 597 a 600

I commi da 597 a 600 demandano ad un successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Il provvedimento in esame, subordinato ad un accordo tra Governo e Regioni, dovrà far sì che il prezzo di vendita degli immobili venga determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero, se non ancora varate, ai sensi della legge n. 513 del 1977; che il diritto di opzione all'acquisto degli immobili in oggetto venga riconosciuto, per le sole unità ad uso residenziale, ai soggetti individuati dalla lettera b) del comma in esame ed, infine, che i proventi delle alienazioni vengano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui prima casa, al recupero sociale dei quartieri degradati e all'aiuto di famiglie in stato di bisogno.

In particolare, il comma 599 prevede che, su richiesta diretta alle Regioni, per gli immobili in oggetto si applichino le disposizioni previste dal decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001, in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Infine, il comma 600 stabilisce la facoltà per gli Istituti proprietari di affidare a società con esperienza in materia immobiliare la gestione delle attività necessarie al censimento, regolarizzazione e vendita dei singoli beni immobili.

Sul punto la RT non si esprime.

Al riguardo, si osserva che dalla norma non risulta chiaro il sistema di definizione dei prezzi di vendita degli immobili in esame, atteso che la disposizione rinvia ad un successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri la concreta determinazione degli stessi. Ciò in quanto gli unici elementi forniti dalla norma riguardano la definizione del prezzo in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero, se non ancora varate, ai sensi della legge n. 513 del 1977.

Poiché sarà il futuro D.P.C.M. ad individuare i fattori di proporzionalità da applicare ai canoni di locazione riscossi, si osserva che l'attuale normativa (legge n. 513 del 1977) reca disposizioni sia in materia di determinazione dei canoni minimi di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, sia in materia di prezzo di vendita dei medesimi immobili, determinato in base al valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

A ciò si aggiunge anche la disciplina recata dalla legge n. 560 del 1993, non direttamente richiamata dal comma in esame, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che ne prevede la vendita applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali attribuite agli alloggi stessi.

La conseguenza è che non risulta chiaro come valutare l'impatto finanziario della disposizione, con riferimento agli introiti da dismissione.

Al riguardo, va considerato anche che l'affidamento da parte degli Istituti in oggetto delle procedure di censimento e vendita a società con comprovata esperienza nel settore

immobiliare, pur essendo previsto in termini di mera facoltà, potrebbe comportare oneri aggiuntivi a carico degli Istituti medesimi³⁵.

Appaiono pertanto utili chiarimenti in merito.

Il presente lavoro si basa sui testi a disposizione alla data del 19 dicembre 2005.

³⁵ Nel sito della Ragioneria Generale (www.rgs.mef.gov.it, voce "Amministrazione pubblica") gli IACP sono ricompresi tra le amministrazioni dello Stato, mentre il comunicato ISTAT del 29/07/2005 non li ricomprende nell'elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311).

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it